

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1962, n. 5, Codice Penale (1).

Art. 1.

L'allegato testo del Codice Penale è approvato, ed entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Art. 2.

Una copia del Codice Penale pubblicato sul Bollettino Ufficiale sarà trasmessa a ciascun Governatorato Regionale, a ciascun Commissariato Distrettuale e a ciascuna Municipalità, per essere tenuta esposta nei rispettivi uffici per sessanta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere cognizione.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del Codice Penale sono abrogati i Codici Penali attualmente vigenti, nonché l'articolo 57 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5, ed ogni altra norma contraria od incompatibile.

(1) Boll. Ufficiale, Suppl. N. 1 al N. 10 del 2 ottobre 1963.

LIBRO PRIMO
I reati in generale

TITOLO I
La Legge Penale

1. *Reati e pene: disposizione espressa di legge.* — Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite (161).

2. *Successione di leggi penali.* — 1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge vigente al tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (136 ss., 170 s.; 245 ss. c.p.p.).

3. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (246 c.p.p.).

4. Le disposizioni dei due ultimi commi non sono applicabili, se si tratta di leggi eccezionali o temporanee⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Art. 2 L. 1 agosto 1966, n. 2 (Norme sull'accertamento e sulla repressione di violazioni delle leggi finanziarie): « Le norme delle leggi finanziarie, che prevedono sanzioni di qualsiasi natura, si applicano ai fatti commessi quando esse erano in vigore, ancorché siano abrogate o modificate da successive norme di leggi non aventi espressamente efficacia retroattiva » (App. 13).

3. *Obbligatorietà della legge penale.* — 1. La legge penale somala obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (4/2), salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (1).

2. La legge penale somala obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7, 8) o dal diritto internazionale.

4. *Cittadino somalo. Territorio dello Stato.* — 1. Agli effetti della legge penale, sono considerati « cittadini somali » anche gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato, e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

2. Agli effetti della legge penale, è « territorio dello Stato » il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili somali sono considerati come territorio dello Stato ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

5. *Ignoranza della legge penale.* — Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale (28; 31 c.p.m.).

6. *Reati commessi nel territorio dello Stato.* — 1. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato (4/2) è punito secondo la legge penale somala.

2. Il reato si considera commesso nel territorio dello

(1) Sono immuni per diritto internazionale dalla legge penale i capi e rappresentanti di Stati esteri e consoli (v. art. 29 Convenzione sulle relazioni diplomatiche e 43 della Convenzione consolare, adottate a Vienna rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, alle quali è stata riconosciuta forza di legge nella Repubblica Somala con L. 27 giugno 1967, n.° 16).

Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

7. *Reati commessi all'estero incondizionatamente punibili.* — È punito secondo la legge somala chiunque commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

a) delitti contro la personalità dello Stato (184 ss.);

b) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto (360);

c) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo, o in carte di pubblico credito somalo (348 ss.);

d) delitti commessi da pubblici ufficiali (240/a) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni (241 ss.);

e) ogni altro delitto per il quale speciali disposizioni di legge (389, 448, 459, 499/4) o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale somala (14 c.p.m.).

8. *Reati commessi all'estero condizionatamente punibili.* — 1. Fuori delle ipotesi di cui all'art. 7, è punito secondo la legge somala chiunque commette in territorio estero un delitto ai danni dello Stato o di un cittadino somalo (4/1), a condizione che:

a) il fatto sia previsto come delitto anche dalla legge del luogo in cui viene commesso;

b) vi sia richiesta di procedimento da parte della persona offesa (81 ss.; 21 c.p.p.), salvo che il reato offenda esclusivamente lo Stato;

c) il colpevole si trovi nel territorio dello Stato (4/2) al momento della richiesta (84) o dell'inizio dell'azione penale (73 c.p.p.; 14 c.p.m.).

2. Fuori delle ipotesi di cui all'art. 7, è punito secondo la legge somala chiunque commette in territorio

estero un delitto non politico ai danni di uno Stato estero o di uno straniero, a condizione che:

a) il fatto sia considerato come delitto anche dalla legge del luogo in cui fu commesso;

b) vi sia richiesta di procedimento da parte della persona offesa (81 ss.; 21 c.p.p.);

c) il colpevole si trovi nel territorio dello Stato (4/2) al momento della richiesta (84) o dell'inizio dell'azione penale (73 c.p.p.);

d) l'extradizione (11) non sia concessa, ovvero non sia accettata dallo Stato estero cui il colpevole appartiene o in cui il delitto è stato commesso;

e) vi sia autorizzazione a procedere (13/5, 74 c.p.p.) da parte del *Segretario di Stato alla Giustizia e Affari religiosi* (1).

3. Agli effetti della legge penale si considera « politico » ogni reato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

9. *Casi di non punibilità.* — Fuori delle ipotesi di cui all'art. 7 l'azione penale per reati commessi all'estero non può essere esercitata contro chi per gli stessi fatti sia stato assolto all'estero con sentenza irrevocabile, od essendo stato condannato abbia scontato la relativa pena.

10. *Riconoscimento delle sentenze penali straniere.* — 1. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento (282 ss. c.p.p.):

a) per stabilire la recidiva (61) od un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità (64 ss.) o la professionalità nel reato (67);

b) quando la condanna importerebbe, secondo la legge somala una pena accessoria (101 ss.);

(1) Per le successive modificazioni circa l'organo, che concede l'autorizzazione a procedere, v. art. 74 c.p.p.

c) quando, secondo la legge somala, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato (4/2), a misure di sicurezza personali (161 ss.);

d) quando la sentenza straniera porta condanna alla restituzione o al risarcimento del danno (158 ss.), ovvero deve essere fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno o ad altri effetti civili.

2. Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione.

3. Se questo non esiste la sentenza estera può essere ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il *Segretario di Stato alla Giustizia e Affari religiosi* faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nella lettera (d) del primo comma.

11. *Estradizione.* — L'extradizione può essere concessa solo nei casi e nei modi stabiliti dalle legge e previsti dalle convenzioni internazionali (287 ss. c.p.p.).

2. L'extradizione non è ammessa, se il fatto che forma l'oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge somala e dalla legge straniera.

3. Nessuno può essere sottoposto ad estradizione per reati politici (8/3).

12. *Computo e decorrenza dei termini* — 1. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

2. Il giorno iniziale di decorrenza non è computato nel termine (88 c.p.p.).

13. *Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.* — Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione speciale deroga alla legge o alla disposizione generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

14. *Leggi penali speciali.* — Le norme del presente Codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito.

TITOLO II

Il reato

Capo I

Reato consumato e tentato

15. *Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni.* — I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo Codice (90).

16. *Reato consumato.* — Il reato è consumato, quando l'azione o l'omissione del colpevole ha cagionato lo evento dannoso o pericoloso previsto dalla legge penale, salvo che questa non disponga altrimenti (73/3 c.p.p.).

17. *Delitto tentato.* — Il delitto è tentato, quando l'azione o l'omissione del colpevole, diretta in modo non equivoco a cagionare l'evento, non è interamente compiuta, o l'evento non si è verificato (125; 73/3 c.p.p.).

18. *Desistenza e ravvedimento operoso.* — 1. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, non è punibile per gli atti compiuti prima della desistenza, salvo che questi costituiscano di per sé un reato consumato (16).

2. Se il colpevole, compiuta l'azione, volontariamente impedisce l'evento, soggiace alle pene stabilite per il delitto tentato (17) diminuite da un terzo alla metà.

19. *Tentativo impossibile.* — 1. La punibilità del tentativo è esclusa quando per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, l'evento è impossibile.

2. Se tuttavia concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

3. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza (161 ss.).

Capo II

Elementi costitutivi del reato

Sezione I

Elemento materiale del reato

20. *Azione ed evento: rapporto di causalità.* — 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

2. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

21. *Concorso di cause.* — 1. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

2. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Peraltro, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce di per sé un reato si applica la pena per questo stabilita.

3. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

22. *Condizioni obiettive di punibilità.* — Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se il fatto da cui dipende il verificarsi della condizione non è da lui voluto.

Sezione II

Elemento psicologico del reato

23. *Elemento psicologico.* — 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se non l'ha commesso con coscienza e volontà.

2. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge (24).

3. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa, preterintenzionale o colposa.

24. *Dolo, preterintenzione e colpa.* — 1. Il delitto:

a) è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

b) è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

c) è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

2. La distinzione fra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qual volta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

25. *Reato supposto erroneamente.* — Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nell'erronea supposizione che esso costituisca reato.

26. *Caso fortuito e forza maggiore.* — Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

27. *Costringimento fisico.* — 1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

2. Del fatto commesso dalla persona costretta con violenza risponde l'autore della violenza.

28. *Errore di fatto.* — 1. L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Non

dimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (24).

2. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

3. L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

29. *Errore determinato dall'altrui inganno.* — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

30. *Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta.* — 1. Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata l'offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'art. 43.

2. Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

31. *Evento diverso da quello voluto dall'agente.* — 1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, il colpevole cagiona un evento diverso da quello voluto, risponde a titolo di colpa dell'evento non vo-

luto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (24).

2. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati (44 ss.).

Capo III

Cause esimenti

32. *Consenso dell'avente diritto.* — Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto disponibile, col consenso della persona che può validamente disporre.

33. *Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.* — 1. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità (37).

2. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine superiore, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha impartito l'ordine (240/a). Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore scusabile, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

3. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine (32 c.p.m.).

34. *Difesa legittima.* — Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (37; 34 c.p.m.).

35. *Uso legittimo delle armi.* — 1. Fermo il disposto dei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico

ufficiale (240/a) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità assoluta di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità, ovvero di impedire l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza.

3. La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (37; 33 c.p.m.).

36. *Stato di necessità.* — 1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo, e che l'agente non abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

2. La disposizione di cui al primo comma si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma in tal caso del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo (37; 36 c.p.m.).

37. *Eccesso colposo.* — Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 33, 34, 35 e 36, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (24; 37 c.p.m.).

38. *Esimenti putative.* — Se l'agente ritiene per errore che esistano cause esimenti, queste sono sempre va-

lutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (24).

Capo IV

Circostanze del reato (1)

39. *Circostanze aggravanti comuni.* — Aggravano il reato (117 ss.), quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti (73):

a) l'avere agito per motivi abietti o futili;

b) l'avere commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato;

c) l'avere, nei delitti colposi (24), agito nonostante la previsione dell'evento;

d) l'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà verso le persone;

e) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

f) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un ordine di cattura o di carcerazione (28 ss. c.p.p.), spedito per un precedente reato;

g) l'avere, nei delitti contro il patrimonio (480 ss.) o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante entità;

(1) V. art., 39 ss. c.p.m.

- h*) l'averè aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- i*) l'averè commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
- j*) l'averè commesso il fatto contro un pubblico ufficiale (240/a) o una persona incaricata di un pubblico servizio (240/b), ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- k*) l'averè commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.
- 40. Circoſtanze attenuanti comuni.** — 1. Atteuano il reato (117 ss.), quando non ne sono elementi costitutivi o circoſtanze attenuanti ſpeciali, le circoſtanze ſeguenti (75):
- a*) l'averè agito per motivi di particolare valore morale o ſociale;
- b*) l'averè agito in ſtato d'ira, determinato da un fatto inguſto altrui;
- c*) l'averè agito per ſuggerſione di una folla in tumulto, quando non ſi tratta di riunioni o aſſambramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o profeſſionale (64-70);
- d*) l'averè nei delitti contro il patrimonio (480 ss.) o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offeſa dal reato (81) un danno patrimoniale di speciale tenuta;
- e*) l'averè conconſo a determinare l'evento, inſieme con l'azione o l'omiſſione del colpevole, il fatto doloso della persona offeſa;
- f*) l'averè, prima del giudizio riparato interamente il danno mediante il riſarcimento di eſſo, e, quando ſia poſſibile, mediante le reſtituzioni o l'eſſersi, prima del

giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo comma dell'art. 18, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

g) ogni altra circostanza, che il giudice ritenga tale da giustificare l'attenuazione della pena.

2. Le attenuanti di cui alla lettera g) del primo comma sono considerate come una sola circostanza, che può concorrere con una o più di quelle precedentemente indicate.

41. *Circostanze oggettive e soggettive.* — Agli effetti della legge penale:

a) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

b) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso (79).

42. *Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.* — 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze aggravanti (39) o attenuanti (40) sono valutate rispettivamente a carico o a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti.

2. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

43. *Valutazione delle circostanze in caso di errore sulla persona dell'offeso.* — 1. Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e col-

pevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti erroneamente supposte, che concernano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

2. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

Capo V

Concorso di reati ⁽¹⁾

44. *Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni.* — Chi, anche con una sola azione o omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della medesima disposizione di legge, risponde dei diversi reati ivi previsti. In tal caso le singole pene inflitte con la medesima sentenza vengono cumulate, salvi i limiti massimi fissati dalla legge (126-135).

45. *Reato continuato.* — Chi, con più azioni od omissioni escutive di un medesimo disegno criminoso commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravità, è considerato colpevole di un solo reato continuato. In tal caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo (5/1, 73/3 c.p.p.).

46. *Reato complesso.* — 1. Le disposizioni dei due articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, di per sé, reato.

2. Qualora la legge, nella determinazione della pena

(1) V. artt. 45 ss. c.p.m.

per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 133 e 134 (89).

TITOLO III

I soggetti del reato

Capo I

Il reo

Sezione I

Imputabilità

47. *Capacità d'intendere e di volere.* — 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile.

2. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

48. *Determinazione in altri dello stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato.* — Chi pone altri in stato d'incapacità di intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, risponde nel reato commesso dalla persona resa incapace.

49. *Stato preordinato di incapacità d'intendere o di volere.* — Chi si pone volontariamente in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato o di predisporre una scusa risponde del reato commesso e la pena è aumentata.

50. *Vizio totale di mente.* — Non è imputabile chi, nel

momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere (176; 70 c.p.p.).

51. *Vizio parziale di mente.* — Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

52. *Stati emotivi o passionali.* — Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

53. *Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.* — 1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

2. Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita (411 ss.).

54. *Ubriachezza volontaria o colposa.* — L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità (411 ss.).

55. *Ubriachezza abituale.* — 1. Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

2. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza (175, 411 ss.).

56. *Ebbrezza da stupefacenti.* — Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

57. *Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stu-*

pefacenti. — Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50 e 51 (176, 411 ss.)⁽¹⁾.

58. *Sordomutismo*. — 1. Non è imputabile il sordomuto che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere.

2. Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita (176).

59. *Minore degli anni quattordici*. — Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

60. *Minore degli anni diciotto*. — 1. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

2. Quando la pena detentiva (91/1) è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria (91/2), alla condanna non conseguono pene accessorie (92). Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni (101, 166).

Sezione II

Recidiva, abitualità e professionalità nel reato

61. *Recidiva*. — 1. È recidivo chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro (162 c.p.p.).

⁽¹⁾ V. App. 3.

2. La recidiva è aggravata:

a) se il nuovo reato è della stessa indole (63);

b) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena;

d) se le precedenti condanne sono più di una (124).

62. *Recidiva facoltativa.* — Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole (63), ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni (15, 90), ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi (24), ovvero fra contravvenzioni (49 c.p.m.).

63. *Reati della stessa indole.* — Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo Codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

64. *Abitualità presunta dalla legge.* — 1. È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi (24) della stessa indole (63) commessi entro dieci anni e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto non colposo della stessa indole, commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.

2. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive (91/1) o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive (172).

65. *Abitualità ritenuta dal giudice.* — Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitudinalità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi (24), riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e della gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nell'art. 110, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto (162 c.p.p.).

66. *Abitualità nelle contravvenzioni.* — Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nell'art. 110, ritiene che il colpevole sia dedito al reato (162 c.p.p.).

67. *Professionalità nel reato.* — Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitudinalità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 110, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato (162 c.p.p.; 25/2 c.p.m.).

68. *Effetti dell'estinzione del reato o della pena.* —
1. Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitudinalità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

2. La precedente disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

69. *Condanna per vari reati con una sola sentenza.* — Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza (6 c.p.p.).

70. *Effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato.* — 1. Oltre agli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza (161 ss.).

2. La dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

3. La dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato si estingue per effetto della riabilitazione (152 ss.; 256 c.p.p.).

Sezione III

Concorso di persone nel reato

71. *Pena per coloro che concorrono nel reato.* — Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti (6 c.p.p.).

72. *Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.* — Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile

a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata.

73. Circostanze aggravanti. — 1. La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata (117 ss.):

a) se il numero delle persone che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

b) per chi, anche fuori dei casi preveduti dalle due lettere seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

c) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

d) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica (50 c.p.m.).

2. Gli aggravamenti di pena stabiliti nelle lettere a), b) e c) del precedente comma si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile (47 ss.) o non è punibile (79).

74. Cooperazione nel delitto colposo. — 1. Nel delitto colposo (24), quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di esse soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

2. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'art. 72 o nelle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 73.

75. Circostanze attenuanti. — 1. Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 71 e 74

abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, può diminuire la pena (117 ss.).

2. La precedente disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 73.

3. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nelle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 73 (79; 51 c.p.m.).

76. Accordo per commettere un reato; istigazione. —

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza (161 ss.).

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

3. Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

77. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. — 1. Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

2. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

78. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti. — Se, per le condizioni, le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono

concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Non-dimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

79. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti. — 1. Le circostanze oggettive (41/a) che aggravano o diminuiscono la pena, anche se non conosciute da tutti coloro che concorrono nel reato, sono valutate a carico o a favore di essi.

2. Le circostanze soggettive (41/b), non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, stanno a carico anche degli altri, sebbene non conosciute, quando hanno servito ad agevolare l'esecuzione del reato.

3. Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce.

80. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena. — 1. Le circostanze soggettive (41/b) le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

2. Le circostanze oggettive (41/a) che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

Capo II

La persona offesa dal reato

81. Richiesta di procedimento. — Ogni reato per cui non debba procedersi d'ufficio, è punibile a richiesta della persona offesa (21, 22, 70/2, 77, 105/1 c.p.p.)⁽¹⁾.

(1) Per l'esenzione fiscale v. nota all'art. 21 c.p.p.

82. *Esercizio del diritto per l'incapace.* — 1. Se la persona offesa è minore degli anni quattordici, o interdetta a cagione di infermità di mente, il diritto di richiesta è esercitato dal suo legale rappresentante (260, 301, 316, 357, 409, 424 c.c.).

2. In caso di mancanza od impedimento del legale rappresentante, ovvero di conflitto di interessi fra questi e la persona offesa, il diritto di richiesta è esercitato da un curatore speciale (14 c.p.p.).

83. *Estensione della richiesta.* — 1. Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la richiesta è proposta da una soltanto di esse.

2. La richiesta si estende di diritto a tutti coloro che hanno concorso nel reato.

84. *Termine per la richiesta.* — Salvo che la legge non disponga altrimenti, il diritto di richiesta non può essere esercitato decorso un mese dal giorno in cui la notizia del fatto costituente reato è giunta a conoscenza di colui al quale spetta l'esercizio del diritto (88 c.p.p.).

85. *Rinuncia alla richiesta.* — 1. Il diritto di richiesta non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre la richiesta ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di esercitare il diritto.

2. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno concorso nel reato ma non produce effetto nei confronti delle altre persone offese, aventi diritto a richiesta.

86. *Revoca della richiesta.* — Salvo che la legge disponga altrimenti, la richiesta di procedimento può essere revocata in forma espressa da colui cui spetta l'esercizio del diritto, prima della sentenza di primo grado. Se vi è

pluralità di richiedenti, la revoca di uno di essi non produce effetto nei confronti degli altri.

87. *Accettazione della revoca.* — 1. La revoca della richiesta di procedimento non è efficace, se la persona contro cui la richiesta è stata proposta l'ha espressamente riusata (70/2, 77, 105/1 c.p.p.).

2. La revoca fatta in favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti coloro che vi hanno concorso, ma non produce effetto per chi l'abbia riusata.

3. Per quanto riguarda la capacità di accettare la revoca, si osservano le disposizioni di cui all'art. 82.

88. *Requisiti della revoca, della accettazione e della riusazione.* — La revoca della richiesta di procedimento, l'accettazione o la riusazione della revoca, non possono essere sottoposte a termini o a condizioni.

89. *Reato complesso. Procedimento d'ufficio.* — Nei casi previsti dall'art. 46, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere d'ufficio.

TITOLO IV

La pena

Capo I

Classificazione delle pene

90. *Pene principali.* — 1. Le pene principali stabilite per i delitti sono:

a) la morte (94);

- b) l'ergastolo (95);
- c) la reclusione (96);
- d) la multa (97).

2. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- a) l'arresto (98);
- b) l'ammenda (99).

91. *Denominazione delle pene principali* (1). — 1. Sotto la denominazione di « pene detentive » o « pene restrittive della libertà personale » la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto (249 c.p.p.).

2. Sotto la denominazione di « pene pecuniarie » la legge comprende la multa e l'ammenda (250 c.p.p.).

92. *Pene accessorie*. — 1. Le pene accessorie per i delitti sono:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici (101, 102);
- b) l'interdizione da una professione o da un'arte (103, 104);
- c) l'interdizione legale (105).

2. Pena accessoria per le contravvenzioni è la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (107).

3. La legge penale determina i casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

93. *Applicazione delle pene principali e accessorie*. — Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna, quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (132; 252 c.p.p.).

(1) Per le pene militari v. artt. 16 ss. c.p.m.

Capo II

Pene principali

94. *Pena di morte.* — La pena di morte si esegue (248 c.p.p.) mediante fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero in altro luogo indicato dal *Segretario di Stato alla Giustizia e Affari Religiosi*.

95. *Ergastolo.* — La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro (105/1, 139).

96. *Reclusione.* — La pena della reclusione si estende da cinque giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro (105/2, 139).

97. *Multa.* — 1. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a Sh. So. 10, né superiore a Sh. So. 50.000 (100).

2. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da Sh. So. 10 a Sh. So. 20.000.

3. Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha la facoltà di aumentarla fino al triplo (113).

98. *Arresto.* — 1. La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro (139).

2. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento,

avuto riguardo alle sue attitudini ed alle sue precedenti occupazioni.

99. Ammenda. — 1. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a Sh. So. 2, né superiore a Sh. So. 10.000 (100).

2. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo (113).

100. Pene pecuniarie fisse e proporzionali. — 1. La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle in cui sono proporzionali.

2. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

Capo III

Pene accessorie

101. Interdizione dai pubblici uffici. — 1. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea (252 c.p.p.).

2. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia diversamente disposto priva il condannato:

a) del diritto di elettorato attivo e passivo, e di ogni altro diritto politico;

b) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale (240/a) o d'incaricato di pubblico servizio (240/b);

c) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela e alla curatela;

d) delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni e di ogni altra pubblica insegna onorifica;

e) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico;

f) di ogni diritto onorifico, inerente a qualsiasi ufficio, servizio, titolo, qualità, dignità e decorazione di cui ai numeri precedenti;

g) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, funzione, titolo, dignità, decorazione e onorificenza di cui ai numeri precedenti.

3. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, funzioni, titoli o onorificenze. Essa non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque (134).

4. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

102. Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici Uffici. — 1. La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa la interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2. La dichiarazione di abitualità (64 ss.), o di professionalità (67) nel delitto importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (106).

103. Interdizione da una professione o da un'arte. — L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione,

autorizzazione o licenza anzidetti. Essa non può avere durata inferiore ad un mese, né superiore a cinque anni, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge (134; 252 c.p.p.).

104. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: interdizione. — Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nella lettera c) dell'art. 101, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere (106/2; 28 c.p.m.).

105. Interdizione legale. — 1. Il condannato all'ergastolo è in istato di interdizione legale.

2. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in istato di interdizione legale.

3. Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione (414 ss., c.c.).

106. Condanna per delitto colposo. — 1. Le disposizioni dell'art. 102 e del terzo comma dell'articolo precedente non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (24).

2. Le disposizioni dell'art. 104 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

107. Sospensione dall'esercizio di una professione o di

un'arte. — 1. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni né superiore a due anni.

2. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno di arresto.

108. *Condizione giuridica del condannato alla pena di morte.* — Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica (105; 27 c.p.m.).

Capo IV

Applicazione e modificazione della pena

Sezione I

Regole generali

109. *Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti.* — 1. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente. Egli deve indicare i motivi che giustificano l'uso del suo potere discrezionale.

2. Nell'aumento e nella diminuzione della pena, il giudice non può oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna

specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge (117 ss.).

3. Nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore ad un anno, sola o congiunta a pena pecuniaria, per delitto colposo (24), il giudice, tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 110, può, a richiesta dell'imputato, ordinare che la pena detentiva sia convertita nella corrispondente pena pecuniaria, secondo il computo stabilito per il ragguglio nell'art. 112 (125 c.p.p.).

4. Il beneficio di cui al precedente comma è subordinato alla condizione che il colpevole, entro il termine perentorio fissato dal giudice effettui il pagamento di quanto dovuto per effetto della conversione, ed adempia agli eventuali obblighi civili della restituzione e del risarcimento del danno verso la persona offesa (158 ss.).

110. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. — 1. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

b) dalla gravità del danno o dal pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

c) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

2. Il giudice deve tener conto altresì della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

a) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

b) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato (123 c.p.p.);

c) dalla condotta contemporanea e susseguente al reato;

d) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

111. Computo delle pene. — 1. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

2. Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di Sh. So.

112. Raguaglio tra pene diverse. — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 25 Sh. So., o frazione di 25 Sh. So., di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva (125, 250 c.p.p.).

113. Conversione di pene pecuniarie. — 1. Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi, il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 96 e 98.

2. Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva già sofferta (54 c.p.m.).

114. Carcerazione preventiva. — 1. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

2. La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto (52 c.p.m.).

115. Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero. — Quando il giudizio seguito all'estero (7, 8) è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente (251 c.p.p.).

116. *Computo delle pene accessorie.* — Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza (161 ss.).

Sezione II

Applicazione e modificazione della pena in caso di concorso di circostanze aggravanti o attenuanti, o di delitto tentato (1).

117. *Aumenti o diminuzioni di pena.* — 1. Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

2. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione della pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

3. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta (121/2).

4. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel terzo comma di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

(1) V. artt. 42 ss. c.p.m.

5. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel terzo comma di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.

118. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante. — Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Nondimeno, la pena della reclusione (96) da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

119. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. — Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

a) alla pena di morte (94) è sostituita la reclusione da venti a trenta anni;

b) alla pena dell'ergastolo (95) è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

c) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

120. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti. — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 117, né comunque eccedere:

a) gli anni trenta, se si tratta della reclusione (96);

b) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto (98);

c) e rispettivamente Sh. So. 100.000 o 20.000 se si tratta della multa o dell'ammenda ovvero, rispettivamente, Sh. So. 300.000 o 60.000, se il giudice si vale della facoltà

indicata nel terzo comma dell'art. 97 e nel secondo comma dell'art. 99.

121. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti. — 1. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

a) a quindici anni di reclusione (96), se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (94);

b) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo (95).

2. Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 117, la pena non può essere applicata in misura non inferiore ad un quarto.

122. Limiti al concorso di circostanze. — Salvo quanto è disposto nell'art. 13, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, relativamente, il maggior aumento o la maggiore diminuzione della pena. Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

123. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. — 1. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

2. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli au-

menti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

3. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

4. Le disposizioni precedenti non si applicano alle circostanze inerenti all'imputabilità (47 ss.) e alla recidiva (61), e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

124. Aumento di pena in caso di recidiva. — 1. In caso di recidiva (61), la pena è aumentata fino ad un sesto.

2. Nel concorso di una delle circostanze di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) del secondo comma dell'art. 61, la pena è aumentata fino ad un terzo.

3. Nel concorso di due o più delle circostanze predette, la pena è aumentata da un terzo ai due terzi.

125. Pena per il delitto tentato. — Il colpevole di delitto tentato è punito:

a) con la reclusione (96) da venti a trenta anni, se dalla legge è stabilita la pena di morte (94), per il delitto consumato;

b) con la reclusione non inferiore a dodici anni, se dalla legge è stabilita la pena dell'ergastolo (95), per il delitto consumato;

c) negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto consumato, diminuita da un terzo a due terzi (38 c.p.m.).

Sezione III

Applicazione e modifiche della pena in caso di concorso di reati.

126. *Condanna per più reati con unica sentenza.* — Quando con una sola sentenza, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti (44 ss.; 6 c.p.p.).

127. *Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee.* — 1. Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.

2. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee, si applica la pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

128. *Concorso di reati che importano pene detentive temporanee e pene pecuniarie della stessa specie.* — 1. Se più reati importano pene detentive temporanee della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

2. Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo (95).

3. Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero (133).

129. *Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa.* — 1. Se più reati importano pene de-

tentive temporanee di specie diversa queste si applicano tutte distintamente e per intero (133/2).

2. La pena dell'arresto è eseguita per ultima.

130. Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa. — 1. Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa queste si applicano tutte distintamente e per intero.

2. Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione (133), viene detratta dall'ammontare della multa.

131. Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte. — 1. Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'art. 128 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

2. Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 129 e 130 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno, si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza (161 ss.) e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

3. Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

132. Determinazione delle pene accessorie. — Per determinare le pene accessorie (92, 101 ss.) e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

133. Limiti degli aumenti delle pene principali. — 1. Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'art. 128, la

pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave tra le pene concorrenti, né comunque eccedere.

a) trenta anni per la reclusione (96);

b) sei anni per l'arresto (98);

c) Sh. So. 150.000 per la multa e 30.000 per l'ammenda; ovvero Sh. So. 400.000 per la multa e 80.000 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà indicata nel terzo comma dell'art. 97 e nel secondo comma dell'art. 99 (100/2).

2. Nel caso di concorso di reati, previsto dall'art. 129, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena eccedente detto limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

3. Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato (133), la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.

134. *Limiti degli aumenti delle pene accessorie.* — La durata massima delle pene accessorie (92) temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

a) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici (101) o dell'interdizione da una professione o da un'arte (103);

b) cinque anni, se si tratta della sospensione dello esercizio di una professione o di un'arte (107; 252 c.p.p.).

135. *Concorso di pene inflitte con sentenze diverse.* — Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna (123 c.p.p.), si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze di condanna.

Capo V

Esecuzione della pena (1)

136. *Esecuzione delle pene detentive: stabilimenti speciali.* — 1. Le pene detentive per delitti sono scontate, ove possibile, in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

a) delinquenti abituali o professionali (64 ss.);

b) condannati a pena diminuita per infermità psichica (51), o per sordomutismo (58), o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (57); ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti (55, 56).

2. I condannati indicati nella lettera b) del precedente comma sono sottoposti, qualora occorra, ad un regime di cura.

3. Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.

4. La pena dell'arresto è scontata, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, ove possibile, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.

5. Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

137. *Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori.* — 1. I minori degli anni diciotto scontano le pene detentive in stabilimenti, ove possibile, separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate

(1) V. artt. 53 ss. c.p.m.

al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale.

2. Essi sono assegnati, ove possibile, a stabilimenti speciali, nei casi indicati nelle lettere *a*) e *b*) del primo comma del precedente articolo.

138. *Vigilanza sull'esecuzione delle pene.* — L'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice (247 c.p.p.).

139. *Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.* — Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato (95, 96, 98).

140. *Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena.* —

1. L'esecuzione della pena, che non sia pecuniaria, è differita:

a) se deve aver luogo contro una donna incinta (44 c.p.p.);

b) se deve aver luogo contro una donna che ha partorito da meno di un anno;

c) se è presentata domanda di grazia (149) e si tratta di condanna alla pena di morte (248, 255 c.p.p.).

2. Nel caso preveduto dalla lettera *b*) del comma precedente, il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

141. *Rinvio facoltativo della esecuzione della pena.* —

1. L'esecuzione della pena può essere differita:

a) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;

b) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica (44 c.p.p.).

2. Nel caso indicato nella lettera *a*) del precedente comma, l'esecuzione della pena non può essere differita per un

periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (246 c.p.p.), anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

142. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

— 1. Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio, ovvero in una casa di cura e di custodia (173).

2. La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio (176).

3. Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

TITOLO V

Estinzione del reato e della pena (1)

Capo I

Estinzione del reato

143. Morte del reo prima della condanna. — La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato (148; 70, 77, 105 c.p.p.).

(1) V. artt. 56 ss. c.p.m.

144. *Amnistia.* — 1. L'amnistia estingue il reato; e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie (70, 77, 105 c.p.p.).

2. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

3. L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data di presentazione della proposta di legge per la delegazione (169).

4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi (253 c.p.p.).

5. L'amnistia non si applica ai recidivi nei casi preveduti dal secondo comma dell'art. 61, né ai delinquenti abituali o professionali (64 ss.), salvo che il provvedimento disponga diversamente.

145. *Revoca della richiesta di procedimento o morte della persona offesa.* — Nei reati punibili a richiesta della persona offesa, la revoca (86) della richiesta di procedimento o la morte della persona offesa estinguono il reato, salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna (70, 77, 105 c.p.p.).

146. *Oblazione nelle contravvenzioni*⁽¹⁾. — Nelle contravvenzioni (15) per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda (99), il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (103 c.p.p.), una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

⁽¹⁾ V. art. 112 c.s.; e, per i reati finanziari, l'art. 20 L. 1 agosto 1966, n. 12 (App. 13).

147. *Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto e per i maggiori degli anni settanta*⁽¹⁾. — Se, per il reato commesso da persona minore degli anni diciotto o maggiore degli anni settanta, è applicabile una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare condanna e concedere il perdono giudiziale quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 110, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il perdono giudiziale estingue il reato.

2. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta (126 c.p.p.).

Capo II

Estinzione della pena

148. *Morte del reo dopo la condanna.* — La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena (143; 254 c.p.p.).

149. *Indulto e grazia.* — 1. L'indulto e la grazia condonano, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commutano in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estinguono le pene accessorie (22), salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna (253 c.p.p.).

2. Nel concorso di più reati l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (126 ss.).

⁽¹⁾ V. art. 6 L. 8 marzo 1970, n. 13, Corti minorili e riformatori (App. 7).

3. Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi commi dell'art. 144 (169; 253 c.p.p.).

150. Sospensione condizionale della pena. — 1. Nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a sei mesi o a pena pecuniaria, sola o congiunta con essa, convertibile in pena detentiva di ugual durata, a carico di imputato non recidivo, il giudice, se dalle circostanze di cui all'art. 110 ha motivo di presumere che il colpevole terrà in avvenire buona condotta, ordina che l'esecuzione della pena resti sospesa (127 c.p.p.).

2. La sospensione della pena è subordinata alle seguenti condizioni (128 c.p.p.):

a) che il colpevole, entro il termine di cinque anni dalla sentenza, non commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole di quella per cui ha riportato la condanna;

b) che il medesimo, entro il termine perentorio fissato dal giudice, adempia agli eventuali obblighi civili della restituzione e del risarcimento del danno verso la persona offesa (158 ss).

3. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma, estingue la pena (254 c.p.p.).

151. Liberazione condizionale. — Il condannato all'ergastolo, il quale abbia scontato almeno venticinque anni della pena, e il condannato a pena detentiva il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se recidivo, ed abbia dato prove costanti di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale (253, 255 c.p.p.).

152. Riabilitazione. — La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti (155; 256 c.p.p.; 59 c.p.m.).

153. Condizioni per la riabilitazione. — 1. La riabilita-

zione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

2. Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dal secondo comma dell'art. 61.

3. Il termine è, parimenti, di dieci anni, se si tratta di delinquenti abituali (64 ss.) o professionali (67).

154. *Revoca della sentenza di riabilitazione.* — La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto, se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione (96) per un tempo non inferiore a tre anni, od altra pena più grave (256 c.p.p.).

155. *Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.* — Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'art. 10.

Capo III

Disposizioni comuni

156. *Effetti delle cause di estinzione del reato e della pena.* — Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce (254 c.p.p.).

157. *Concorso di cause estintive.* — 1. Le cause di estinzione del reato o della pena sono operanti nel momento in cui si verificano.

2. Nel concorso di una causa che estingue il reato con

una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

3. Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive ne fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

4. Se più cause estintive intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera la estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole si applica il comma precedente.

TITOLO VI

Le sanzioni civili

158. Restituzione e risarcimento del danno(¹). — 1. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

2. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui (14, 130 ss. c.p.p.).

159. Solidarietà nelle obbligazioni ex delicto. — 1. I condannati per uno stesso reato sono solidalmente obbligati alle restituzioni e al risarcimento del danno a norma delle leggi civili.

(¹) Sulla abolizione della « Dia » e sugli indennizzi in caso di morte o lesioni materiali o morali, v. L. 1 novembre 1970, n. 67, artt. 6 e 7 (App. 2).

160. *Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.* — L'estinzione del reato o della pena (143 ss.) non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

TITOLO VII

Le misure amministrative di sicurezza

Capo I

Misure di sicurezza personali

Sezione I

Disposizioni generali

161. *Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.* — Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge, e fuori dei casi preveduti dalla legge stessa (78, 259 c.p.p.).

162. *Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo.* — 1. Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

2. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione, se questa è più favorevole.

163. *Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto alle persone.* — 1. Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che

abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

2. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un atto non preveduto dalla legge come reato (19, 76).

3. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato (4/2).

164. Pericolosità sociale. — 1. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

2. La qualità di persona socialmente pericolosa è accertata dal giudice, in base alle circostanze indicate nell'art. 110.

3. Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge (70, 173 ss.).

165. Provvedimento del giudice. — 1. Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento (121, 123, 259 c.p.p.).

2. Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

a) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;

b) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

c) in ogni tempo, negli speciali casi stabiliti dalla legge (70; 259 c.p.p.).

166. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. — 1. Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice può disporre che il minore degli anni diciotto (60), o l'infermo di mente (50), o l'ubriaco abituale (55), o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o in istato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (57), siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio (177), o in un manicomio (176), o in una casa di cura e di custodia (173; 78 c.p.p.).

2. Il giudice revoca l'ordine quando ritiene che tali persone non siano più socialmente pericolose.

3. Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.

167. Revoca delle misure di sicurezza. — 1. Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose (76-78 c.p.p.).

2. La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

168. Riesame della pericolosità. — 1. Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

2. Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Non-dimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.

169. *Effetti dell'estinzione del reato e della pena.* — 1. L'estinzione del reato (143 ss.) impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

2. L'estinzione della pena (148ss.) impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle che la legge consente in ogni tempo; ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni.

3. Qualora per effetto di indulto o di grazia (149) non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata (172/3, 178) per un tempo non inferiore a tre anni.

170. *Esecuzione delle misure di sicurezza.* — 1. Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

2. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (246 c.p.p.).

3. L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive (173/3), aggiunte a misure di sicurezza detentive (172/2), ha luogo dopo l'esecuzione di queste ultime.

171. *Inosservanza delle misure di sicurezza.* — 1. Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

2. La disposizione precedente non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio o in una casa di cura e di custodia (173, 176).

Sezione II

Disposizioni speciali

172. Specie. — 1. Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

2. Sono misure di sicurezza detentive:

a) il ricovero in una casa di cura e di custodia (173 ss.);

b) il ricovero in un manicomio (176);

c) il ricovero in un riformatorio (177).

3. Sono misure di sicurezza non detentive:

a) la libertà vigilata (178 ss.);

b) l'espulsione dello straniero dallo Stato (181, 239).

4. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata (178 ss.).

173. Assegnazione a una casa di cura e di custodia. —

I. Il condannato per delitto non colposo, ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica (51) o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (57), ovvero per cagione di sordomutismo (58), è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

2. Se per il delitto commesso è stabilita la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

3. Se si tratta di un reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è per-

Sezione II

Disposizioni speciali

172. Specie. — 1. Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

2. Sono misure di sicurezza detentive:

a) il ricovero in una casa di cura e di custodia (173 ss.);

b) il ricovero in un manicomio (176);

c) il ricovero in un riformatorio (177).

3. Sono misure di sicurezza non detentive:

a) la libertà vigilata (178 ss.);

b) l'espulsione dello straniero dallo Stato (181, 239).

4. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata (178 ss.).

173. Assegnazione a una casa di cura e di custodia. —

1. Il condannato per delitto non colposo, ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica (51) o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (57), ovvero per cagione di sordomutismo (58), è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

2. Se per il delitto commesso è stabilita la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

3. Se si tratta di un reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è per-

sona socialmente pericolosa (164), il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata (178 ss.). Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (57).

4. Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza.

174. Esecuzione dell'ordine di ricovero. — 1. L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta (169).

2. Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica (50 ss.) del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

175. Ubriachi abituali. — 1. Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale (55), o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti (57), sono ricoverati in una casa di cura e di custodia per un periodo non inferiore a sei mesi.

2. Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata (178 ss.).

176. Ricovero in un manicomio. — 1. Nel caso di proscioglimento per infermità psichica (50), ovvero per intos-

sicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (57), ovvero per sordomutismo (58), è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi (24) o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di polizia.

2. La durata minima del ricovero nel manicomio è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

3. Nel caso in cui la persona ricoverata in manicomio debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, la esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle persone prosciolte per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in una delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo stesso (59, 60).

[177. *Ricovero in un riformatorio.* — 1. Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso (164), il giudice, tenuto conto specialmente della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, può ordinare che questi sia ricoverato in un riformatorio per un tempo non inferiore a due anni.

2. Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordi-

nato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni] (1).

178. Libertà vigilata (2). — La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'Autorità di polizia.

2. Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Tali prescrizioni possono essere dal Giudice successivamente modificate o limitate.

3. La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

4. La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

179. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata. — Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge (522), la libertà vigilata può essere ordinata:

a) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

b) nei casi in cui questo Codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (19, 76, 163).

180. Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata. — La libertà vigilata è sempre ordinata:

a) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

(1) Abrogato dall'art. 9 L. 8 marzo 1970, n. 13, Corti minorili e riformatori (App. 7).

(2) V. Ord. P.S., art. 66 (App. 4).

b) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale (151; 255 c.p.p.);

c) negli altri casi determinati dalla legge (169/3).

181. Espulsione dello straniero dallo Stato. — L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni (239; 262 c.p.p.).

Capo II

Misure di sicurezza patrimoniali

182. Confisca. — La confisca è misura di sicurezza patrimoniale, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge (557).

183. Applicazione della confisca. — 1. Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (557).

2. È sempre ordinata la confisca:

a) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

b) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

3. Le disposizioni del primo comma e della lettera a) del secondo comma non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

4. La disposizione della lettera b) del secondo comma non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

LIBRO SECONDO
I delitti in particolare

TITOLO I

Delitti contro la personalità dello Stato Somalo (1)

Capo I

*Delitti contro la personalità internazionale
dello Stato Somalo*

[184. *Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato Somalo; alto tradimento.* — Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o disciogliere la unità dello Stato, è punito con la morte (230 ss., 238)] (2).

[185. *Cittadino che porta le armi contro lo Stato Somalo.* — 1. Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra (237) contro di esso è punito con l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva, è punito con la morte.

(1) Il presente titolo ha subito profonde modificazioni con la L. 10 settembre 1970, n. 54 (Tutela della Sicurezza nazionale) (App. 1).

(2) La suddetta norma deve ritenersi abrogata dall'art. 1 della L. 10 settembre 1970, n. 54 (Tutela della Sicurezza Nazionale), che prevede il delitto di *Attentati contro l'indipendenza, l'unità o la sicurezza dello Stato* (App. 1).

2. Non è punibile chi, trovandosi durante le ostilità nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo »] (1).

3. Agli effetti della legge penale, sono considerati « Stati in guerra » (237) anche gli aggregati politici, che, sebbene dallo Stato somalo non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti (230 ss., 238; 64 c.p.m.)

186. *Intelligenza con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato.* — 1. Chiunque tiene intelligenza con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra e compia atti di ostilità contro lo Stato somalo, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni (68 c.p.m.).

2. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo (180, 230 ss., 238, 239).

187. *Atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato somalo a pericolo di guerra.* — 1. Chiunque, senza l'approvazione del governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato somalo al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.

2. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato somalo o i suoi cittadini ovunque residenti al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle rela-

(1) Pure le suddette norme devono ritenersi abrogate dall'art. 2 della sopramenzionata L. 10 settembre 1970, n. 54, che incrimina il fatto del *Cittadino che porta le armi contro lo Stato Somalo e presta servizio civile o militare per un paese in guerra contro lo Stato Somalo* (App. 1).

zioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Il reato è punibile a richiesta del *Ministro della Giustizia e degli Affari Religiosi*

188. Intelligenza con lo straniero per impegnare lo Stato somalo alla neutralità o alla guerra. — Chiunque tiene intelligenza con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato somalo alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (230).

189. Corruzione del cittadino da parte dello straniero. — 1. Il cittadino, che anche indirettamente riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni, e con la multa da Sh. So. 5.000 a 10.000.

2. Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il danaro o l'utilità.

3. La pena è aumentata:

a) se il fatto è commesso in tempo di guerra (237);

b) se il denaro o l'utilità sono dati e promessi per una propaganda a mezzo della stampa (230 ss., 238, 239).

190. Favoreggiamento bellico. — Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenza con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato somalo, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato somalo, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte (230).

191. Somministrazione al nemico di provvigioni⁽¹⁾. —

1. Chiunque, in tempo di guerra (237), somministra anche indirettamente allo Stato nemico provvigioni o altre cose che possono essere usate a danno dello Stato somalo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (230 ss., 238).

2. La precedente disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero (6).

192. Partecipazione a prestiti a favore del nemico. —

1. Chiunque, in tempo di guerra (237), partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (230 ss., 238).

2. La precedente disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero (6).

193. Commercio col nemico⁽¹⁾. —

Il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato (4/2), il quale, in tempo di guerra (237) e fuori dei casi indicati nell'art. 191, commercia anche indirettamente con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce, e, in ogni caso, non inferiore a Sh. So. 10.000 (230 ss., 238, 239).

194. Inadempimento di contratti di fornitura in tempo di guerra. —

1. Chiunque, in tempo di guerra (237), non adempie in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con altro ente pubblico o con un'impresa

⁽¹⁾ Per i delitti di *Operazioni di importazione ed esportazione con uno Stato nemico* e di *Commercio con uno Stato nemico*, v. artt. 15 e 16 L. 10 settembre 1970, n. 54 (App. 1).

esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a Sh. So. 10.000 (280; 346 c.p.m.).

2. Se l'inadempimento totale o parziale del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

3. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai sub-fornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura (230 ss., 238, 239).

195. Frode in forniture in tempo di guerra. — Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a Sh. So. 20.000 (281; 347 c.p.m.).

196. Distruzione o sabotaggio di opere militari⁽¹⁾. — 1. Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

2. Si applica la pena di morte:

a) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato somalo;

⁽¹⁾ Sul delitto di *Sabotaggio*, previsto dall'art. 9 L. 10 settembre 1970, n. 54 (Tutela della Sicurezza Nazionale), v. App. 1.

b) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari (230 ss., 238, 239).

197. Agevolazione colposa. — Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, od anche solo agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

198. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato Somalo. — 1. Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico interno o internazionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni (202, 203 ss., 238, 239).

2. Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

199. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato Somalo. — 1. Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

3. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti

del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale (202, 230 ss., 238, 239).

200. Spionaggio politico o militare. — Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o comunque nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Si applica la pena di morte:

a) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato Somalo;

b) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato somalo, ovvero le operazioni militari (202, 230 ss., 238, 239).

201. Spionaggio di notizie di cui è vietata la divulgazione. — 1. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Si applica l'ergastolo, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato somalo.

3. Si applica la pena di morte, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari (202, 230 ss., 238, 239).

202. Agevolazione colposa. — 1. Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 198, 199, 200 e 201 è stata resa possibile, o soltanto agevolata per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Si applica la reclusione da tre a quindici anni, se

sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

3. Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (238, 239).

203. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. — 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

a) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

b) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 199, 200 e 201;

c) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 199.

2. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (230 ss., 238, 239).

204. Rivelazione di segreti di Stato. — 1. Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 199, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (70 c.p.m.).

2. Se il fatto è commesso in tempo di guerra (237), ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, si applica la pena della reclusione non inferiore a dieci anni.

3. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica nel caso preveduto dal primo comma

di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e nei casi preveduti dal secondo comma, la pena di morte.

4. Le pene stabilite nei precedenti commi si applicano anche a chi ottiene la notizia.

5. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma del presente articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel secondo comma (230 ss., 238, 239).

205. Rivelazione di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. — 1. Chiunque rivela notizie, delle quali la Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

2. Se il fatto è commesso in tempo di guerra (237), ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o delle operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

3. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dal primo comma di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal secondo comma, la pena di morte.

4. Le pene stabilite nei precedenti commi, si applicano anche a chi ottiene la notizia.

5. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel secondo comma (230 ss., 238, 239).

206. Utilizzazione dei segreti di Stato. — 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio od altrui profitto invenzioni o scoperte scientifi-

che o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 10.000.

2. Se il fatto è commesso nello interesse di uno Stato in guerra con lo Stato somalo, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte (230 ss., 238, 239).

207. Infedeltà in affari di Stato. — Chiunque, incaricato dal Governo di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, è punito, se il fatto sia tale da cagionare nocumento agli interessi nazionali, con la reclusione non inferiore a cinque anni (230 ss., 238, 239).

208. Disfattismo politico. — 1. Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque una attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (328).

2. Le pena è della reclusione non inferiore a quindici anni:

a) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

b) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza col nemico (230 ss., 238, 239; 262, 272 c.p.m.).

209. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. — 1. Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato ovvero fa a

militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra (237).

4. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente, quando il fatto è commesso:

a) a mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

b) in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in presenza di più persone;

c) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata (230 ss., 238, 239; 185 c.p.m.).

210. *Disfattismo economico.* — 1. Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 30.000.

2. Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni; se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza col nemico, la reclusione non può essere inferiore a quindici anni (239 ss., 238, 239).

211. *Parificazione degli Stati alleati.* — Le pene stabilite negli articoli 190 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero

alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato somalo (230 ss., 238, 239; 85, 217 c.p.m.).

212. *Attività antinazionale del cittadino all'estero.* — Il cittadino, che fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, in modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (230 ss., 238, 239).

213. *Associazioni sovversive* ⁽¹⁾. — Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato (4/2) associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o comunque a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

3. Chiunque partecipa alle associazioni di cui ai precedenti commi è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (230 ss., 238, 239).

⁽¹⁾ Sulla nuova configurazione del delitto di *Associazioni sovversive* ad opera dell'art. 3 L. 10 settembre 1970, n. 54 (Tutela della Sicurezza Nazionale), v. App. 1.

[214. *Associazioni antinazionali.* — 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato (4/2) associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono un'attività diretta contro l'unità nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (230 ss., 238, 239)]⁽¹⁾.

215. *Propaganda ed apologia sovversiva e antinazionale*⁽²⁾. — 1. Chiunque nel territorio dello Stato (4/2) fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se la propaganda è diretta contro l'unità nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi fino a due anni.

3. Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti nei commi precedenti (230 ss., 238, 339).

216. *Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.* — Il cittadino che accetta da uno Stato in guerra con lo Stato somalo gradi o dignità accademiche, titoli,

⁽¹⁾ Abrogato dall'art. 3 L. 10 settembre 1970, n. 54 (v. nota all'art. 213).

⁽²⁾ Sul delitto di *Propaganda contro lo Stato* v. art. 18 della legge citata nella nota precedente (App. 1).

decorazioni, o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino ad un anno (230 ss., 238).

Capo II

Delitti contro la personalità interna dello Stato Somalo

217. *Attentato all'ordine stabilito dalla Rivoluzione.* — Chiunque commette un atto diretto a mutare l'Ordine stabilito dalla Rivoluzione o la forma del Governo Rivoluzionario con mezzi non consentiti dalle Leggi rivoluzionarie è punito con l'ergastolo (230 ss., 238, 239; 64 c.p.m.)⁽¹⁾.

218. *Attentato agli organi costituzionali del Governo Rivoluzionario.* — 1. Chiunque attenta alla vita del Capo dello Stato, del Vice-Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, di un membro del Consiglio Rivoluzionario, del Presidente della Corte Suprema, di un Segretario di Stato, del Presidente o di un membro della Corte di Sicurezza Nazionale, del Pubblico Ministero presso la Corte di Sicurezza Nazionale o di un suo sostituto, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave delitto, con l'ergastolo⁽¹⁾.

2. Chiunque attenta all'incolumità o alla libertà delle persone elencate nel comma precedente, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione da cinque a quindici anni.

3. Chiunque commette un fatto diretto ad impedire in tutto o in parte al Capo dello Stato, al Vice-Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, ad un membro del Con-

⁽¹⁾ Così modificato dalla L. 10 gennaio 1970 n. 2.

siglio Rivoluzionario, al Presidente della Corte Suprema, ad un Segretario di Stato, al Presidente o ad un membro della Corte di Sicurezza Nazionale, al Pubblico Ministero presso la Corte di Sicurezza Nazionale o ad un suo sostituto, l'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e Regolamenti istituiti dal Governo Rivoluzionario o da altre Leggi è punito, se il fatto non costituisce più grave delitto, con la reclusione non inferiore a dieci anni (230 ss., 238, 239; 64 c.p.m.)⁽¹⁾.

219. Vilipendio della Nazione e dello Stato. — Chiunque pubblicamente vilipende la Nazione o lo Stato somalo, la bandiera o l'emblema nazionale, gli Organi costituzionali del Governo Rivoluzionario o le forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni⁽¹⁾.

La pena è aggravata se il reato è commesso dal cittadino in territorio estero (7, 230 ss., 64 c.p.m.).

220. Offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato. — Fuori dell'ipotesi prevista nel precedente articolo, chiunque pubblicamente (209/4) offende l'onore o il prestigio del Capo dello Stato, ovvero fa a lui risalire il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni⁽¹⁾.

221. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato. — 1. Chiunque promuove o dirige una insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo; e, se l'insurrezione avviene, con la morte.

2. Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni.

3. La insurrezione si considera armata, anche se le

⁽¹⁾ Così modificato dalla L. 10 gennaio 1970 n. 2.

armi sono soltanto tenute in luogo di deposito (230 ss., 238, 239; 64 c.p.m.). (2).

222. Devastazione, saccheggio e strage. — Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato (4/2) o in una parte di esso, è punito con la morte (230 ss., 238, 239, 324, 329; 64 c.p.m.).

223. Guerra civile. — Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato (4/2), è punito con l'ergastolo. Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte (230 ss., 238, 239) (1).

224. Usurpazione di potere politico o di comando militare. — 1. Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare (98 c.p.m.).

3. Se il fatto è commesso in tempo di guerra (237), il colpevole è punito con l'ergastolo; se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari, il colpevole è punito con la morte (230 ss., 238, 239).

225. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero. — 1. Chiunque nel territorio dello Stato (4/2), e senza approvazione del Governo, arruola od arma cittadini perché militino al servizio o in favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2. La pena è aumentata, se fra gli arruolati sono militari in servizio (230 ss., 238, 239; 64 c.p.m.).

(1) Sul delitto di *Porto d'armi*, previsto dall'art. 6 L. 10 settembre 1970, n. 54 (Tutela della Sicurezza Nazionale), v. App. 1.

Capo III

Delitti contro i diritti politici del cittadino somalo

226 *Attentati contro i diritti politici del cittadino.* — Chiunque con violenza, minaccia o inganno, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno ad esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (238, 239).

Capo IV

Delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti

227. *Attentato a Capi e rappresentanti esteri.* — 1.

Chiunque nel territorio dello Stato (4/2) attentava alla vita, all'incolumità o alla libertà del Capo di uno Stato estero, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione non inferiore a venti anni in caso di attentato alla vita, e con la reclusione da tre a dieci anni negli altri casi.

2. Alle stesse pene soggiace chi commette i fatti di cui al precedente comma contro rappresentanti di Stati esteri accreditati presso il Governo della Repubblica in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nello esercizio delle loro funzioni (229, 238 s.).

228. *Vilipendio della bandiera o dell'emblema di uno Stato estero.* — Chiunque nel territorio dello Stato (4/2) vilipenda, in luogo pubblico o esposto al pubblico (209/4), la bandiera o l'emblema ufficiale di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato somalo, è punito con la reclusione fino a due anni (238 s.).

229. *Condizione di reciprocità.* — Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano solo se la legge straniera garantisce reciprocamente analoga tutela penale al Capo, ai rappresentanti o ai simboli dello Stato somalo.

Capo V

Disposizioni comuni ai capi precedenti

230. *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.* — 1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

231. *Pubblica istigazione e apologia.* — 1. Chiunque pubblicamente (209/4) istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

232. *Cospirazione⁽¹⁾ politica mediante accordo.* — 1. Quando più persone si accordano al fine di commettere

(¹) Sul delitto di *Cospirazione contro lo Stato*, previsto dall'art. 4 L. 10 settembre 1970, n. 54 (Tutela della Sicurezza Nazionale), v. App. 1.

uno dei delitti indicati nell'art. 230, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori, la pena è aumentata.

2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo (235).

233. Cospirazione⁽¹⁾ politica mediante associazione. — Se tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 230, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono l'associazione sono puniti per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

3. Le pene sono aumentate, se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati (235).

234. Banda armata: formazione e partecipazione⁽²⁾. — 1. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'art. 230, si forma una banda armata, coloro che la promuovono, costituiscono, organizzano, o dirigono soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni (236, 508).

235. Cospirazione: casi di non punibilità. — 1. Nei casi preveduti dagli articoli 232 e 233, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo

⁽¹⁾ V. nota precedente.

⁽²⁾ Sul delitto di *Banda armata*, previsto dall'art. 8 della legge, richiamata nella precedente nota, v. App. 1.

è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento penale:

a) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;

b) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.

2. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita.

236. Banda armata: casi di non punibilità. — 1. Nel caso preveduto dall'art. 234, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione della Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione;

a) disciolgono o, comunque determinano lo scioglimento della banda;

b) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

2. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono, comunque, che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

237. Tempo di guerra. — Agli effetti della legge penale, nella denominazione di « tempo di guerra » é compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

238. Circostanze attenuanti. Lieve entità del fatto. — Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

239. *Espulsione dello straniero.* — Lo straniero condannato a pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato (172, 181; 262 c.p.p.).

TITOLO II

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I

Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

240. *Definizione.* — Agli effetti della legge penale:

a) è « pubblico ufficiale » ogni persona che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o contro retribuzione, volontariamente od obbligatoriamente esercita a nome e per conto dello Stato o di enti pubblici una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria;

b) è « incaricato di pubblico servizio » ogni persona che, fuori delle ipotesi di cui alla lettera a), presta comunque pubblico servizio, permanentemente o temporaneamente gratuitamente o contro retribuzione, volontariamente od obbligatoriamente, alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici;

c) è « esercente servizio di pubblica necessità » il privato che esercita la professione forense o sanitaria, o altra professione il cui esercizio è vietato per legge senza una speciale abilitazione dello Stato, o che esercita comunque un servizio dichiarato di pubblica necessità.

241. *Peculato.* — [1. Il pubblico ufficiale (240/a) o l'incaricato di un pubblico servizio (240/b), che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o

di altra cosa mobile appartenente alla pubblica Amministrazione se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 1.000 (502)⁽¹⁾].

2. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (101). Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa solo l'interdizione temporanea.

242. Malversazione a danno di privati. — 1. Il pubblico ufficiale (240/a) o l'incaricato di un pubblico servizio (240/b), che si appropria o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 1.000.

2. Si applicano al reato le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 241.

243. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. — Il pubblico ufficiale (240/a) o l'incaricato di un pubblico servizio (240/b), il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Sh. So. 500 a 10.000.

244. Concussione. — 1. Il pubblico ufficiale (240/a) che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe

(¹) Dall'art. 13 L. 10 settembre 1970, n. 54 (Tutela della Sicurezza Nazionale), il delitto di peculato è stato configurato nei seguenti termini: « Chiunque si appropria, ovvero distrae a profitto proprio o di altri, denaro o altro bene appartenente alla Pubblica Amministrazione è punito con la reclusione da dieci a venti anni » (App. 1).

o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 3.000.

2. Si applicano al reato le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 241.

245. Corruzione per un atto di ufficio. — 1. Il pubblico ufficiale (240/a) che per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Sh. So. 500 a 10.000 (248 s.).

2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a Sh. So. 3.000 (29 App. 20).

246. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. — 1. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da Sh. So. 3.000 a 20.000 (29 App. 20).

2. La pena è aumentata, se dal fatto deriva:

a) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti, nei quali sia interessata l'Amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale;

b) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

3. Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a Sh. So. 20.000 se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla

reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla pena di morte.

4. Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da Sh. So. 1.000 a 10.000 (248 s.).

247. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. — 1. Le disposizioni degli articoli 245 e 246 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio (240/b).

2. In tal caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo (248 s.).

248. Pene per il corruttore. — Le pene stabilite negli articoli 245, 246 e 247 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale (240/a) o all'incaricato di un pubblico servizio (240/b), denaro od altra utilità.

249. Istigazione alla corruzione. — 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale (240/a) o ad un incaricato di un pubblico servizio (240/b), per indurlo a compiere un atto d'ufficio o servizio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 245, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 246, ridotta di un terzo.

250. Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge. — Il pubblico ufficiale (240/a) che, abu-

sando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da Sh. So. 500 a 10.000 (1).

251. Interesse privato in atti di ufficio. — Il pubblico ufficiale (240/a) che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 20.000.

252. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. — Il pubblico ufficiale (240/a) o l'incaricato di un pubblico servizio (240/b) che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosce per ragioni dell'ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 5.000.

253. Rivelazione di segreti d'ufficio. — Il pubblico ufficiale (240/a) o l'incaricato di un pubblico servizio (240/b) che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

254. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità. — Il pubblico

(1) Sul divieto di atti di tribalismo, nepotismo, favoritismo o regionalismo, v. la L. 1 novembre 1970, n. 67, art. 10 (App. 2).

ufficiale (240/a) o l'incaricato di pubblico servizio (240/b) che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, qualora il fatto non sia previsto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a Sh. So. 2.000.

255. *Omissione o rifiuto di atti di ufficio.* — 1. Il pubblico ufficiale (240/a) o l'incaricato di pubblico servizio (240/b), che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a Sh. So. 10.000.

2. Se il pubblico ufficiale è un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi è omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile.

256. *Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori* (1). — I pubblici ufficiali (240/a), gli incaricati di un pubblico servizio (240/b), i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità (240/c), non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.

2. I capi, i promotori e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

(1) Sul delitto di *Abbandono del posto di lavoro*, qual'è stato configurato dall'art. 17 L. 10 settembre 1970, n. 54, v. App. 1.

3. Le pene sono aumentate, se il fatto:

a) è commesso per fine politico;

b) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari (258, 260, 491/2b).

257. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità⁽¹⁾. — 1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità (240/c), interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa non inferiore a Sh. So. 5.000.

2. I capi, i promotori e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 10.000.

3. Si applica al reato la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente (258, 260, 491/2b).

258. Omissione di doveri d'ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio. — Il pubblico ufficiale (240/a) o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità (240/c) che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa non inferiore a Sh. So. 5.000 (260).

259. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro. — 1. Il pubblico ufficiale (240/a), l'incaricato di un pubblico servizio (240/b), il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità (240/c) non or-

⁽¹⁾ Sul delitto di *Interruzione del lavoro*, previsto dall'art. 17 L. 10 settembre 1970, n. 54, v. App. 1.

ganizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a Sh. So. 5.000.

Se il fine dell'abbandono di cui sopra è quello di « disertare » l'Ufficio, il servizio od il lavoro, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato (a) senza abbandonare l'Ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.

3. Le pene di cui sopra sono aumentate *da un terzo alla metà* se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento (260) o se la persona indicata nel primo comma, commette delitti di cui alla presente Legge si reca all'astero o si trova in missione all'estero (1).

4. Ai fini della presente Legge per il termine « *diserzione* » s'intende colui che abbandona l'Ufficio, il servizio od il lavoro senza legittima autorizzazione. Per il termine « *trovarsi in missione all'estero* » s'intende colui che si trova all'estero in stato permanente o non permanente e per qualsiasi ragione (1).

260. Casi di non punibilità. — Non è punibile chi commette i fatti preveduti dagli artt. 256, 257, 258 e 259 nell'esercizio del diritto di sciopero, e con le modalità stabilite dalla legge (2).

(1) Così modificato ed integrato dalla L. 1 giugno 1972, n. 41. Nel testo del terzo comma, riprodotto come risulta pubblicato nel Boll. Uff., è evidentemente riscontrabile qualche omissione.

(2) Sul divieto dello sciopero, v. art. 17 della legge indicata nella nota precedente. Per la sospensione del diritto di sciopero, v. L. 6 agosto 1970, n. 44 (v. nota all'art. 390).

261. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro. — 1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da Sh. So. 500 a 5.000 (1).

2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da Sh. So. 300 a 3.000 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia.

3. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a Sh. So. 3.000, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

262. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate. — Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, ne cagiona per colpa la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Sh. So. 3.000

Capo II

Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

263. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. — 1. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (240/a) o ad un incaricato di un pubblico servizio (240/b),

(1) Vedi: D. 24 febbraio 1956, n. 30; artt. 670 ss. c.p.c.; artt. 38 ss. L. 1 agosto 1966, n. 12 (App. 13); artt. 52 ss. c.p.p.

per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire comunque su di essa (266).

264. *Resistenza a un pubblico ufficiale.* — Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale (240/a) o a un incaricato di un pubblico servizio (240/b), mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (266).

265. *Violenza o minaccia ad un Corpo legislativo, amministrativo o giudiziario.* — 1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo legislativo, amministrativo o giudiziario o ad un rappresentante di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sette anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità (240), qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi (266).

266. *Circostanze aggravanti.* — 1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

2. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dal primo comma dell'art. 263 e dagli articoli 264 e 265, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 263, della reclusione da due a otto anni.

267. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità. — 1. Chiunque, fuori dei casi previsti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (240), è punito con la reclusione fino a un anno.

2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni.

268. Oltraggio a un pubblico ufficiale. — 1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale (240/a), in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni (220, 451).

2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

3. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se la offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

4. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

269. Oltraggio a un Corpo legislativo, amministrativo, o giudiziario. — 1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo legislativo, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità co-

stituita in collegio, a cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

3. La pena è della reclusione da due a cinque anni, se la offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

4. Si applica al reato la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

270. Oltraggio a un magistrato in udienza. — 1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da due a cinque anni, se la offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza e minaccia.

271. Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni. — Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o altrimenti rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno o con la multa fino a Sh. So. 5.000 (1).

272. Millantato credito. — 1. Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale (240/a) o presso un incaricato di pubblico servizio (240/b), riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno o con la multa fino a Sh. So. 5.000 (1).

sione da uno a cinque anni e con la multa da Sh. So. 3.000 a 20.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Sh. So. 5.000 a 30.000, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio o di doverlo remunerare.

273. Usurpazione di funzioni pubbliche. 1. — Chiunque usurpa una funzione pubblica, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale (240/a) il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

274. Abusivo esercizio di una professione. — Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da Sh. So. 1.000 a 5.000.

275. Violazione di sigilli. — 1. Chiunque viola i sigilli apposti per disposizione di legge o per ordine dell'Autorità al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000 (752 ss. c.p.c.),

2. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da Sh. So. 3.000 a 30.000.

276. Agevolazione colposa. — Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da Sh. So. 500 a 10.000.

277. Violazione della pubblica custodia di cose. — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero altra cosa mobile custodita in un pubblico ufficio, presso un pubblico ufficiale (240/a) o un impiegato che presti un pubblico servizio (240/b), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

278. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro. — Chiunque vende, distribuisce od affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico (209/4), scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a Sh. So. 5.000.

279. Turbata libertà degli incanti. — 1. Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da Sh. So. 5.000 a 20.000.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale (240/a) o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

280. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. — 1. Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con altro ente pubblico, ovvero con una impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a

uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 1.000.

2. La pena è aumentata se la fornitura concerne:

a) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni terrestri, marittime ed aeree, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

b) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

c) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

3. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da Sh. So. 500 a 20.000.

4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura (194; 346 c.p.m.).

281. Frode nelle pubbliche forniture. — Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 10.000 (195; 347 c.p.m.).

TITOLO III

Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia

Capo I

Delitti contro l'attività giudiziaria

282. Omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio. —

1. Il pubblico ufficiale (240/a) o l'incaricato di pubblico servizio (240/b), il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra che a quella abbia l'obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da Sh. So. 300 a 5.000 (18 c.p.p.).

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il reato è punibile a richiesta della persona offesa (81 ss., 21 c.p.p.).

3. Se l'omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni (303) (1).

283. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino. — Il cittadino che, avendo notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (184), per il quale la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 282, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000 (303) (1).

284. Omissione di referto. — 1. Chiunque, avendo prestato nell'esercizio di una professione sanitaria, la propria assistenza od opera in casi che presentano i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 282, è punito con la multa fino a Sh. So. 5.000.

2. La presente disposizione non si applica se il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (303).

285. Rifiuto di uffici legalmente dovuti. — 1. Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete o cu-

(1) Sul reato di *Omessa denuncia* dei delitti, previsti dalla L. 10 settembre 1970, n. 54, v. App. I.

stode di cose sottoposte a sequestro, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da Sh. So. 300 a 5.000 (299 ss., 157, c.p.p.).

2. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi alla Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto (182 c.p.p.), ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

3. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria, e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

4. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte (103, 303).

286. *Simulazione di reato.* — Chiunque, con denuncia o richiesta di procedimento (20 ss. c.p.p.), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

287. *Calunnia.* — 1. Chiunque, con denuncia o richiesta di procedimento (20 ss. c.p.p.), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni

2. La pena è aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclu-

sione superiore nel massimo a dieci anni, od una pena più grave.

3. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei ai venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo. Si applica la pena all'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

288. *Autocalunnia.* — Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni (303).

289. *Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.* — Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione (15).

290. *Falso giuramento della parte.* — 1. Chiunque, essendo parte in giudizio civile, giura il falso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di giuramento deferito d'ufficio (2736 c.c.), il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva (246 c.p.p.).

3. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (101).

291. *Falsa testimonianza.* — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (294, 295, 303; 179 ss. c.p.p.).

292. *Falsa perizia o interpretazione.* — 1. Il perito o lo interprete (157 ss., 207 c.p.p.), che, richiesto dall'Autorità giudiziaria, dà pareri o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente (294, 295, 303).

2. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici (101), l'interdizione dalla professione o dall'arte (103, 294).

293. *Frode processuale.* — 1. Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno l'Autorità giudiziaria, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni (294, 303).

2. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a richiesta di procedimento, e questa non è stata presentata (21 c.p.p.).

294. *Circostanze aggravanti.* — Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo. Si applica l'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

295. *Ritrattazione.* — 1. Nei casi preveduti dagli art. 291 e 292, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio, ritratta il falso e

manifesta il vero prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso (119/5) o sia rinviato a cagione della falsità.

2. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva (324 c.p.c.).

296. Subornazione. — 1. Chi offre o promette denaro od altra utilità a un testimone, perito o interprete per indurlo a una falsa testimonianza, perizia o interpretazione, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli artt. 291 e 292, ridotte dalla metà ai due terzi.

2. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

3. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

297. Favoreggiamento personale. — Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a Sh. So. 5.000 (303).

2. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile (47 ss.), o risulta che non ha commesso il delitto.

298. Favoreggiamento reale. — 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (71 ss.), e del caso preveduto dall'art. 504, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il

profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da Sh. So. 500 a 10.000 se si tratta di contravvenzione (15).

2. Si applica al reato la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

299. Patrocinio o consulenza infedele. — 1. Il patrocinatore o il consulente tecnico (161/6 c.p.p.) che rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 5.000.

2. La pena è aumentata:

a) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria;

b) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

3. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a Sh. So. 10.000 se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo, ovvero la reclusione superiore a cinque anni (302).

300. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico. — 1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 1.000 (302).

2. La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da Sh. So. 500 a 5.000, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte,

assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

301. Millantato credito del patrocinatore. — Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero, ovvero presso il testimone, il perito o lo interprete riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito od interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 10.000 (302).

302. Interdizione dai pubblici uffici. — La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 299, 300 primo comma e 301, importa l'interdizione dai pubblici uffici (101).

303. Casi di non punibilità. — 1. Nei casi preveduti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 288, 291, 292, 293 e 297, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto (304) da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

2. Nei casi preveduti dagli articoli 291 e 292, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, perito o interprete, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione (173 c.p.p.).

304. Nozioni di prossimi congiunti. — 1. Agli effetti della legge penale, sono « prossimi congiunti », gli scendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii ed i nipoti.

2. Nondimeno, nella denominazione « prossimi congiun-

ti » non si comprendono gli affini allorché il matrimonio da cui discende l'affinità sia annullato o sciolto per qualsiasi causa.

Capo II

Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

305. Evasione. — 1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

2. La pena è della reclusione fino a diciotto mesi, se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da due a cinque anni, se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

3. Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

4. Se l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (119).

306. Procurata evasione. — 1. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.

3. La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

4. La pena è diminuita se il colpevole è un prossimo congiunto (304).

5. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici (101).

307. Colpa del custode. — Chiunque, preposto per ragioni del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000.

308. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. — 1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'Autorità giudiziaria, compie sui propri e sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000.

2. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriba misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

3. Il colpevole è punito a richiesta della persona offesa (81, 21 c.p.p.).

309. Inosservanza di pene accessorie. — 1. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Sh. So. 500 a 10.000.

2. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi derivanti dalla sospensione provvisoria dall'esercizio dei pubblici uffici, o di una professione o di un'arte (101, 103).

310. Procurata inosservanza di pena. — 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena, è punito con la reclusione da

tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto e con la multa da Sh. So. 500 a 10.000 se si tratta di condannato per contravvenzione (15).

2. Si applicano al reato le disposizioni del quarto comma dell'art. 306.

311. Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentiva. — 1. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (172 ss.), ovvero nasconde l'evaso, o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano al reato le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 306.

2. Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragioni del suo ufficio, ha la custodia anche temporanea della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a Sh. So. 10.000.

Capo III

Tutela arbitraria delle proprie ragioni

312. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — 1. Chiunque, al fine di esercitare un suo preteso diritto, potendo ricorrere all'Autorità giudiziaria, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo mediante violenza su persone o su cose, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Sh. So. 4.000.

2. Chiunque, al fine di esercitare un suo preteso diritto, potendo ricorrere all'Autorità giudiziaria, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo mediante minaccia su persone o su cose, è punito, a richiesta della persona offesa (81; 21 c.p.p.), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Sh. So. 2.000.

TITOLO IV

**Delitti contro il sentimento religioso e contro
la pietà dei defunti**

Capo I

Delitti contro la religione dello Stato e gli altri culti

313. *Vilipendio alla religione dello Stato.* — 1. Chiunque pubblicamente (209/4) vilipende la religione islamica, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque pubblicamente offende la religione islamica, mediante vilipendio di chi la professa, ovvero di luoghi o cose destinate al culto.

314. *Turbamento di funzioni religiose.* — Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto islamico, che si compiano in luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

315. *Delitti contro i culti ammessi nello Stato.* — Chiunque commette uno dei fatti preveduti negli articoli 313 e 314 contro un culto ammesso nello Stato, è punito a norma dei predetti articoli.

Capo II

Delitti contro la pietà dei defunti

316. *Violazione o vilipendio di tomba. - Turbamento di funerali o servizio funebre.* — Chiunque viola o vilipende una tomba, un sepolcro, un'urna funeraria, o cose destinate al culto dei defunti, ovvero turba o impedisce un funerale

o un servizio funebre, è punito con la reclusione fino a due anni (559).

317. *Vilipendio di cadavere.* — Chiunque vilipende, deturpa o mutila un cadavere, o commette comunque su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da uno a tre anni (559).

318. *Distruzione, soppressione, sottrazione od occultamento di cadavere.* — Chiunque distrugge, sopprime, sottrae od occultata un cadavere o parte di esso, è punito con la reclusione fino a tre anni (559).

319. *Uso illegittimo di cadavere.* — Chiunque disseziona o altrimenti adopra un cadavere o parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

TITOLO V

Delitti contro l'ordine pubblico

320. *Istigazione a delinquere.* — Chiunque pubblicamente (209/4) istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto della istigazione:

a) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti (15);

b) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a Sh. So. 2.000, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni (15).

321. *Istigazione a disobbedire alle leggi.* — Chiunque pubblicamente (209/4) istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (209; 185 c.p.m.).

322. Associazione per delinquere. — 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

323. Misure di sicurezza. — Nel caso di condanna per il delitto preveduto dall'articolo precedente, è sempre ordinata una misura di sicurezza (172).

324. Devastazione e saccheggio. — 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 222, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito (119).

325. Pubblica intimidazione col mezzo di materie esplosive. — Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaretti, o altre macchine o materie esplosive, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

326. Pubblica intimidazione. — Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero

fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

327. Procurato allarme presso l'Autorità. — Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti suscita allarme presso l'Autorità pubblica, o presso enti o persone private che esercitano un pubblico servizio, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Sh. So. 6.000.

328. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. — Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Sh. So. 3.000 (208) (1).

TITOLO VI

Delitti contro l'incolumità pubblica

Capo I

Delitti di comune pericolo mediante violenza

329. Strage (2). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 222, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto derivano lesioni personali a danno di alcuno, il colpevole è punito con

(1) Sul delitto di *Afminciar* (*Propalazione di notizie tendenziose*), v. art. 21 L. 10 settembre 1970, n. 54 (App. 1).

(2) V. l'art. 9 L. 10 settembre 1970, n. 54, che punisce con la pena di morte « Chiunque... cagiona l'avvelenamento di più persone o la diffusione di epidemie » (App. 1).

l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, il colpevole è punito con la morte.

2. Agli effetti della legge penale, si ha « pericolo per la pubblica incolumità », quando il fatto espone più persone a pericolo di morte o di lesioni personali (440 ss.).

330. Disastro. — Chiunque cagiona un incendio, una inondazione, il naufragio o la sommersione di una nave o di altro edificio natante, la caduta di un aeromobile, la distruzione di un mezzo destinato a pubblico trasporto, il crollo di una costruzione od altro disastro, ponendo in pericolo la pubblica incolumità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni (344, 528) (1).

331. Omissione o rimozione dolosa di cautele contro disastri o infortuni. — Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni, ovvero li rimuove o li rende inservibili, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni.

332. Attentato alla pubblica incolumità. — Chiunque, fuori delle ipotesi prevedute dai tre precedenti articoli, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

333. Impedimento alla difesa della pubblica incolumità. — Chiunque, in occasione di un disastro, occulta o rende inservibili materiali destinati all'opera di difesa, salvataggio o soccorso, o in qualsiasi modo impedisce od ostacola tale opera, è punito con la reclusione da due a sette anni.

(1) V. l'art. 9 della legge citata nella precedente nota.

Capo II

Delitti di comune pericolo mediante frode

334. *Epidemia* (1). — 1. Chiunque cagiona un'epidemia mediante diffusione di germi patogeni, è punito con l'ergastolo.

2. Se dal fatto deriva la morte di alcuno si applica la pena di morte (347).

335. *Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*. — 1. Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la pena di morte (347).

336. *Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari*. — 1. Chiunque adultera o contraffà acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. La pena è aumentata, se sono corrotte, adulterate o contraffatte sostanze medicinali (338, 347, 396).

337. *Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute*. — Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a Sh. So. 3.000 (347).

(1) V. la nota all'art. 329.

338. *Commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte.* — Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai due precedenti articoli, detiene per il commercio, pone in commercio, o distribuisce per il consumo acque, sostanze, o cose che sono state da altri avvelenate, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli (347, 396).

339. *Commercio di sostanze alimentari nocive.* — 1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo cose o sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 1.000.

2. La pena è diminuita se la qualità nociva delle cose o sostanze è nota alla persona che la acquista o le riceve (347).

340. *Commercio o somministrazione di medicinali guasti.* — Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 1.000 (347).

341. *Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.* — Chiunque, esercitando anche abusivamente il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000 (347).

342. *Fabbricazione e commercio di sostanze stupefacenti* ⁽¹⁾. — 1. Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, fabbrica o introduce nel territorio dello Stato sostanze stupefacenti, ovvero ne fa commercio, o le detiene allo scopo di farne commercio, ovvero le somministra o procura ad altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 1.000.

2. La pena è aumentata, se alcuna delle sostanze suddette è venduta o consegnata a persona minore degli anni diciotto, ovvero in condizioni di infermità, o deficienza psichica, o a chi è dedito all'uso di sostanze stupefacenti (565).

343. *Agevolazione dolosa nell'uso di sostanze stupefacenti*. — 1. Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000.

2. Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da Sh. So. 1.000 a 5.000, a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti (564).

Capo III

Delitti colposi di comune pericolo

344. *Delitti colposi di danno*. — Chiunque cagiona per colpa (124) un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

⁽¹⁾ Vedi L. 3 Marzo 1970 n. 46 (*Disciplina della produzione, commercio ed impiego di stupefacenti*): App. 3.

345. *Delitti colposi di pericolo.* — 1. Chiunque, con azione od omissione colposa (24), fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La reclusione non è inferiore a un anno, se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione della Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

346. *Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni.* — Chiunque, per colpa (24), omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inseribili impianti, apparecchi o altri mezzi destinati alla prevenzione, al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da Sh. 50.1.000 a 10.000.

347. *Delitti colposi contro la salute pubblica.* — 1. Chiunque commette, per colpa (24), alcuno dei fatti previsti dagli articoli 334 e 335 è punito:

a) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali è preveduta la pena di morte;

b) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali è preveduto l'ergastolo;

c) con la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso in cui è preveduta la pena della reclusione.

2. Chiunque commette, per colpa (24), alcuno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 340 e 341, è punito con le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo ad un sesto.

TITOLO VII

Delitti contro la fede pubblica

Capo I

*Falsità in monete, in carte di pubblico credito
o in valori di bollo*

348. *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.* — 1. È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da Sh. So. 5.000 a 30.000:

a) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o all'estero;

b) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, o con lo scemarne il valore effettivo;

c) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato, o detiene, o spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

d) chiunque, al fine di mettere in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate o da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

2. La pena è aumentata, se dal fatto deriva una diminuzione del prezzo della valuta nazionale, o ne è compromesso il credito sul mercato interno od estero (351, 356).

349. *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.* — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, introduce monete contraffatte o alterate nel territorio dello Stato, ovvero le acquista o detiene al fine di metterle in circolazione, soggiace

alle pene stabilite in detto articolo, ridotte da un terzo alla metà (351, 356).

350. *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.* — Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede, dopo averne accertata la falsità, è punito con la reclusione fino a tre mese e con la multa fino a Sh. So. 5.000 (351, 356, 537).

351. *Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.* — 1. Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

2. Per « carte di pubblico credito » s'intendono quelle che hanno corso legale come moneta, nonché le carte o cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre carte o cedole aventi corso legale, emesse da istituti a ciò autorizzati (353 s., 356).

352. *Falsificazione di valori di bollo; introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.* — 1. Le disposizioni degli articoli 348, 349 e 350 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione⁽¹⁾ o all'acquisto di valori contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo (356 ss.).

2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per « valori di bollo » la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli, e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.

353. *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.* — Chiunque contraffà la carta filigranata che si ado-

(¹) Il testo inglese continua con « into the territory of the State » (« nel territorio dello Stato »): e così deve intendersi.

pera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Sh. So. 3.000 a 10.000 (356 ss.).

354. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata — Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 5.000 (356 s.).

355. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. — Chiunque contraffà o altera biglietti di pubbliche imprese di trasporto ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista, detiene o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da Sh. So. 100 a 2.000 (356, 358, 359).

356. Casi di non punibilità. — Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, ad impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

357. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. —
1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a Sh. So. 5.000.

2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 350, ridotta di un terzo.

358. *Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.* — Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da Sh. So. 100 a 2.000. Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a Sh. So. 300 (355).

399. *Atti di libidine violenti.* — Chiunque, usando dei biglietti usati; uso degli oggetti così alterati. — 1. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da Sh. So. 100 a 2.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a Sh. So. 300, se le cose sono state ricevute in buona fede.

Capo II

Falsità in sigilli o in strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

360. *Contraffazione del sigillo dello Stato; uso del sigillo contraffatto.* — Chiunque contraffà il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 20.000.

361. *Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinata a pubblica autenticazione o certificazione; uso*

di tali sigilli e strumenti contraffatti. — 1. Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000.

2. La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

362. *Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.* — Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei due precedenti articoli, ridotte di un terzo.

363. *Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.* — Chiunque, essendosi procurato i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Sh. So. 3.000.

364. *Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.* — 1 Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Sh. So. 5.000 (535).

2. La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati (535).

3. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di « misure » o di « pesi » è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

365. *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.* — 1. Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Sh. So. 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati (397).

3. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate da parte dell'avente diritto le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Capo III

Falsità in atti

366. *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.* — Il pubblico ufficiale (20) che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte un atto falso od altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a otto anni (372, 381, 382).

367. *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.* — Il pubblico ufficiale (240/a) che, nell'esercizio delle sue funzioni,

contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (372, 382).

368. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. — 1. Il pubblico ufficiale (240/a) che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni (372, 382).

369. Falsità ideologica, commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. — Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 366 (377, 382).

370. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. — Il pubblico ufficiale (240/a) che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni (377, 382).

371. Falsità ideologica in certificati commessa da per-

sonne esercenti un servizio di pubblica necessità. — 1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di altro servizio di pubblica necessità (240/c), attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Sh So. 500 a 5.000.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

372. Falsità materiale commessa dal privato. — Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 366, 367 e 368 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale (240/c) fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

373. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. — 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale (240/a), in un atto pubblico (381), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi (429).

374. Falsità in registri e notificazioni. — Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità competente o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Sh. So. 3.000 (382).

375. Falsità in scrittura privata. — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata

falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni (380).

2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata (382).

376. Falsità in foglio firmato in bianco; atto privato.

— 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito (380, 382).

377. Falsità in foglio firmato in bianco; atto pubblico.

— Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragioni del suo ufficio con l'obbligo o con la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 369 e 370 (380, 382).

378. Uso di atto falso. — 1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso scientemente di un atto falso, soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private (381), chi commette i fatti è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (380, 382).

379. *Soppressione, distruzione od occultamento di atti veri.* — 1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 366, 367, 372 e 375, secondo le distinzioni in essi contenute (380, 382).

2. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

380. *Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.* — 1. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo (602 c.c.), ovvero una cambiale o un altro titolo di credito transmissibile per girata o al portatore (208 ss. c.c.)⁽¹⁾, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'art. 375, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'art. 366 e nell'art. 372.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'art. 378 per l'uso di atto pubblico falso (382).

381. *Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.* — Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di « atti pubblici » e di « scritture private » sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti (2699 ss. c.c.).

382. *Falsità commesse da incaricati di pubblico servizio.* — Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali (240/a), si applicano

⁽¹⁾ Vedi D.L. 9 settembre 1965, n. 2 Titoli di credito (App. 22).

altresì agli incaricati di un pubblico servizio (240/b), relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Capo IV

Falsità personale

383. *Sostituzione di persona.* — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito se il fatto non costituisce più grave delitto, con la reclusione fino a un anno (385; 137 c.p.m.).

384. *Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.* — 1. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale (240/a), in un atto pubblico (381), l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico (2699 ss. c.c.).

3. La reclusione non è inferiore ad un anno:

a) se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile (428, 429);

b) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, una decisione penale viene iscritta nel casellario giudiziale sotto un falso nome.

385. *False dichiarazioni sulla identità o su qualità proprie o di altri.* — Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a Sh. So. 5.000.

386. *Usurpazione di titoli o di onori.* — 1. Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio od impiego pubblico, o di un Corpo legislativo, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

TITOLO VIII

Delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio

Capo I

Delitti contro l'economia pubblica ⁽¹⁾

387. *Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione.* — Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o in-

(¹) Su *Alcuni delitti contro l'economia pubblica*, introdotti dalla L. 9 settembre 1970, n. 54, artt. 14 ss., v. App. I.

dustriali ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 20.000.

388. *Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.* — Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia agricola o al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni⁽¹⁾.

389. *Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato.* — 1. Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci o dei valori negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 3.000.

2. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

3. Le pene sono raddoppiate:

a) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

b) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

4. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici somali.

5. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici (101).

⁽¹⁾ Sul delitto di diffusione di epizootie, v. art. 9 L. 10 settembre 1970, n. 54 (App. 1).

390. *Serrata e sciopero* (1). — 1. Il datore di lavoro che, fuori dei casi consentiti dalla legge, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende od uffici, allo scopo di influire sulla formazione, applicazione o modificazione di patti di lavoro, ovvero sulla politica dello Stato, è punito con la *reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da Sh. So. 600 a 2.400*.

2. I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende od uffici che, fuori dei casi consentiti dalla legge, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità, per uno degli scopi indicati nel precedente comma, sono puniti con la *reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da Sh. So. 600 a 2.400* (2).

391. *Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio*. — 1. Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 1.000 (489).

2. Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a Sh. So. 5.000, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente (3).

(1) Sul delitto di *Sciopero, interruzione, abbandono del posto di lavoro*, ecc., previsto dall'art. 17 L. 10 settembre 1970, n. 54, v. App. 1.

(2) Così modificato dall'art. 2 della L. 6 agosto 1970, n. 44, la quale all'art. 1 sancisce la sospensione del diritto di sciopero: « Il diritto di sciopero, di rallentamento del lavoro e di serrata sono sospesi fino a che non saranno nuovamente ripristinati ».

(3) Sul delitto di *Sabotaggio*, previsto dalla L. 10 settembre 1970, n. 54, v. App. 1.

392. *Pena accessoria.* — La condanna per alcuno dei delitti previsti nei due precedenti articoli importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di tre anni.

Capo II

Delitti contro l'industria e il commercio

393. *Turbata libertà dell'industria e del commercio.* — Chiunque adopera violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio, è punito, a richiesta della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000 (391).

394. *Frode contro le industrie nazionali.* — Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 5.000 (397).

395. *Frode nell'esercizio del commercio.* — 1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità, da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Sh. So. 20.000.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Sh. So. 1.000.

396. *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.* — Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Sh. So. 10.000 (336, 339).

397. *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.* — Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito salvo che il fatto costituisca più grave delitto, con la multa fino a Sh. So. 10.000 (365, 395).

TITOLO IX

Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Capo I

Delitti di violenza sessuale

398. *Violenza carnale.* — 1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe persona di sesso diverso a congiunzione carnale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque si congiunge carnalmente con persona di sesso diverso incapace di intendere o di volere, ovvero con persona tratta in inganno mediante fraudolenta sostituzione di persona.

3. Alla stessa pena soggiace inoltre il pubblico ufficiale (240/a) che, abusando della sua autorità, si congiunge car-

nalmente con persona di sesso diverso arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, o che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente.

4. Agli effetti della legge penale, si ha congiunzione carnale quando vi sia stata penetrazione dell'organo sessuale maschile (25/b c.p.m.).

399. Atti di libidine violenti. — Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicati nel precedente articolo, commette su persone di sesso diverso atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale è punito con la reclusione da uno a cinque anni (25/b c.p.m.).

400. Violenza contro natura. — Se i reati di cui agli articoli 398 e 399 sono commessi in danno di persona dello stesso sesso, o di persona di sesso diverso ma contro natura, le pene previste nei precedenti articoli sono aumentate (25/b c.p.m.).

401. Ratto a fine di libidine o di matrimonio. — 1. Chiunque, con violenza, minaccia od inganno, sottrae o ritiene una persona per fine di violenza carnale o di libidine, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Chiunque, con violenza, minaccia od inganno, sottrae o ritiene per fine di matrimonio una persona non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alle stesse pene di cui ai precedenti commi soggiace chiunque sottrae o ritiene, per fine di violenza carnale (398) o di libidine (399), o rispettivamente di matrimonio, una persona incapace d'intendere o di volere (433⁽¹⁾).

(¹) L. 1 novembre 1970, n. 67, art. 13 (*Ratto di donna coniugata o nubile nei riguardi della quale sia stata pagata lo «Yarad»*): «Chiunque rapisca una donna coniugata o nubile, nei riguardi della quale sia stata pagata lo «Yarad» ai di lei genitori, sarà punito con la reclusione da dieci a venti anni» (App. 2).

Capo II

Offesa al pudore o all'onore sessuale

402. *Atti osceni.* — 1. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, compie atti osceni (404), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto avviene per colpa (24), la pena è della multa da Sh. So. 300 a 3.000.

403. *Pubblicazioni e spettacoli osceni.* — 1. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, importa, esporta, acquista, detiene o mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni (404) di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a Sh. So. 1.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nel precedente comma, ovvero li distribuisce od espone pubblicamente (209/4).

3. La stessa pena si applica inoltre a chi:

a) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nel primo comma;

b) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

4. Nel caso preveduto dalla lettera b) del precedente comma, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità (520, 521, 560; 44 L. P. S.).

404. *Nozione di atti osceni.* — Agli effetti della legge penale, si considerano « osceni » gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (560, 561).

405. *Prostituzione.* — Chiunque esercita la prostituzione, in qualsiasi forma, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da Sh. So. 100 a 2.000 (25/b c.p.m.).

2. Se il fatto è commesso da una persona coniugata, la pena è aumentata.

406. *Adescamento ed eccitamento al libertinaggio.* — Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico (209/4), invita od eccita altri al libertinaggio, anche in modo indiretto, è punito, se il fatto non costituisce più grave delitto, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da Sh. So. 200 a 2.000 (25/b c.p.m.).

407. *Istigazione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.* — Chiunque istiga altri alla prostituzione, ovvero favorisce od agevola in qualsiasi modo la prostituzione, o ne sfrutta in tutto o in parte i proventi, è punito con la pena prevista dal primo comma dell'art. 405.

2. La pena è aumentata:

a) se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace d'intendere o di volere (477 ss.);

b) se il colpevole è ascendente, coniuge, fratello, sorella o tutore della persona (304);

c) se la persona è affidata al colpevole per ragione di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia (410; 25/b c.p.m.).

408. *Costrizione alla prostituzione.* — 1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri alla prostituzione, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Sh. So. 5.000 a 15.000.

2. La pena è aumentata, se concorre taluna delle circostanze di cui al secondo comma del precedente articolo (410; 25/b c.p.m.).

409. *Rapporti omosessuali.* — Chiunque si congiunge

carnalmente con persona dello stesso sesso, è punito, se il fatto non costituisce più grave delitto, con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se compie atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale, soggiace alla stessa pena, diminuita di un terzo (410; 25/b c.p.m.).

410. Misura di sicurezza. — Alla condanna per i delitti previsti negli articoli 407, 408 e 409 può essere aggiunta una misura di sicurezza (161).

Capo III

Delitti contro la moralità pubblica

411. Vendita o somministrazione di bevande alcoliche. — 1. Chiunque vende o in qualunque modo somministra a un cittadino somalo, o ad uno straniero di religione musulmana, bevande alcoliche (417) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Sh. So. 1.000.

2. Se la vendita o la somministrazione è fatta a persona minore degli anni quattordici, o a persona affetta da malattia di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, la pena è aumentata.

412. Consumo di bevande alcoliche. — Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, il cittadino somalo, o lo straniero di religione musulmana, che consuma bevande alcoliche (417), è punito con la reclusione fino a quattro mesi o con la multa fino a Sh. So. 1.000 (123 c.p.m.).

413. Ubriachezza. — 1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, si pone in stato di manifesta ubriachezza, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Sh. So. 2.000 (102 c.s.).

2. La pena è della reclusione da tre a sei mesi, se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna

per delitto non colposo contro la vita o la incolumità personale.

3. La pena è aumentata, se l'ubriachezza è abituale (55; 25 c.p.m.).

414. *Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.* — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 411, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona ad altri l'ubriachezza somministrando bevande alcooliche (417), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Sh. So. 2.000.

415. *Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.* — 1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli art. 411 e 414, somministra bevande alcooliche (417) a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con la reclusione fino ad un anno.

2. Se il colpevole esercita uno spaccio di cibi e bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio (107).

416. *Fabbricazione e commercio abusivo di liquori o di sostanze destinate alla loro composizione.* — 1. Chiunque, senza osservare le prescrizioni della legge e dell'Autorità, fabbrica o introduce nel territorio dello Stato (4/2), o detiene per vendere, o vende liquori o altre bevande alcooliche (417), è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da Sh. So. 500 a 5.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della stessa legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nel territorio dello Stato (4/2), sostanze destinate alla composizione di liquori.

417. *Nozione di bevanda alcoolica.* — Agli effetti della legge penale, per « bevanda alcoolica » si intende qualsiasi bevanda che abbia una percentuale di alcool superiore al 3 per cento.

TITOLO X

Delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe

418. *Aborto di donna non consenziente.* — 1. Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque cagiona l'aborto di una donna incapace d'intendere o di volere, il cui consenso è stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno (421, 422, 424, 435).

419. *Aborto di donna consenziente.* — 1. Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (424).

2. Alla stessa pena soggiace la donna che consente all'aborto, o che in qualsiasi modo se lo procura (422, 435).

420. *Istigazione all'aborto.* — Chiunque, fuori del caso di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni (422, 424).

421. *Morte o lesione della donna.* — 1. Se dal fatto preveduto dall'art. 418 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dieci a quindici anni; se deriva una lesione personale (440), si applica la reclusione da tre a otto anni.

2. Se dal fatto preveduto dal primo comma dell'art. 419 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a otto anni; se dal fatto deriva una lesione personale, la pena per chi ha cagionato l'aborto è della reclusione da due a sei anni (422, 424).

422. *Causa di onore.* — Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 418, 419, 420 e 421 è commesso per salvare

l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.

423. Procurata impotenza alla procreazione. — 1. Chiunque compie su una persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 5.000 (424).

2. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.

424. Circostanza aggravante e pena accessoria. — 1. Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'art. 418, dal primo comma dell'art. 419, dagli articoli 420 e 421, dalla prima parte dell'art. 423, è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.

2. In caso di recidiva (61), l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua (103, 104).

TITOLO XI

Delitti contro la famiglia

Capo I

Delitti contro la morale familiare

425. Matrimonio illegale. — Chiunque contrae matrimonio in caso non consentito dal proprio statuto personale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

(1) L. 1 novembre 1970, n. 67, art. 14 (*Matrimonio di donna maritata o nei riguardi della quale sia stata pagato lo « Yarad »*): « Ove una donna maritata, od una donna nei riguardi della quale sia stata pagata lo « Yarad » ai di lei genitori, sposi altra persona, sarà punita con la reclusione da dieci a venti anni » (App. 2).

426. Adulterio. — 1. Chiunque, essendo legato in matrimonio civilmente valido, si congiunge carnalmente (398/4) con persona diversa dal proprio coniuge è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il correo.

2. Il delitto è punibile a richiesta del coniuge offeso (81 ss.; 21 c.p.p.).

427. Incesto. — 1. Chiunque si congiunge carnalmente (398/4) con persona con la quale sussiste divieto di matrimonio in base al proprio statuto personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. La pena è aumentata nel caso di relazione incestuosa.

Capo II

Delitti contro lo stato di famiglia

428. Supposizione o soppressione di stato. — Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (239 c.c.).

2. Chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne soppriime lo stato civile, è punito con la multa fino a Sh. So. 100.

429. Alterazione di stato. — 1. Chiunque, mediante sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

2. Si applica la reclusione da sei mesi a due anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità (373/2).

Capo III

*Delitti contro l'assistenza familiare***430. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.**

— 1. Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave delitto, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da Sh. So. 1.000 a Sh. So 10.000 (448; 57 L. P S).

2. Soggiace alla stessa pena chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo.

431. Abuso di mezzi di correzione o di disciplina. — 1.

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei anni.

2. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la pena stabilita nell'art. 440, ridotta a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

432. Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli. —

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni.

2. Se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima (440), si applica la reclusione da due a otto

anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dieci a quindici anni.

433. Sottrazione di persone incapaci. — 1. Chiunque sottrae una persona minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero la ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a richiesta del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni (401).

2. Alla stessa pena soggiace, a richiesta delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio (401).

TITOLO XII

Delitti contro la persona

Capo I

Delitti contro la vita o l'incolumità individuale

[434. *Omicidio.* — Chiunque cagiona la morte di una persona è punito con la pena di morte (442; 195 bis c.p. m.)] (1).

(1) La legge 1 novembre 1970, n. 67 (App. 2), sulla protezione sociale e la prevenzione di taluni gravi delitti contro la vita, la sicurezza e la proprietà individuali, all'art. 11 (*Omicidio*) stabilisce che « *Chiunque provochi intenzionalmente l'altrui morte, ferme restando le norme del Codice Penale, sarà punito con la pena di morte* ».

Tale norma ha soppresso l'art. 434 c.p., come fra l'altro risulta esplicitamente dalla L. 10 agosto 1972, n. 51, Norme relative ai procedimenti penali per omicidio (v. App. 6, nota all'art. 6).

435. *Infanticidio per causa di onore.* — Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare lo onore proprio o di un ascendente o di un discendente, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi concorre nel reato.

436. *Omicidio del consenziente.* — 1. Chiunque cagiona la morte di una persona, con il suo consenso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Dall'art. 12 L. 1 novembre 1970 sopracitata è, altresì, esplicitamente disciplinata l'ipotesi del tentativo di omicidio con conseguenti lesioni gravi o gravissime:

1. (a) *Chiunque, coll'intento di uccidere, provochi gravi lesioni ad altri, sarà passibile delle pene previste dalle pertinenti norme del Codice Penale.*

(b) *Una lesione sarà reputata grave:*

(i) *ove dal fatto risulti una infermità che ponga in pericolo la vita del ferito, od una malattia o incapacità che gli impedisca di attendere alla propria normale occupazione per un periodo superiore a quaranta giorni;*

(ii) *ove il fatto comporti un indebolimento permanente di un senso od organo;*

(iii) *ove la persona ferita sia una donna incinta, ed il fatto comporti un parto prematuro.*

2. (a) *Chiunque, con l'intento di commettere omicidio, provochi lesioni gravissime ad altri, sarà passibile della pena prevista dalle pertinenti norme del Codice Penale.*

(b) *Una lesione sarà reputata gravissima qualora il fatto provochi:*

(i) *una malattia sicuramente o probabilmente incurabile;*

(ii) *la perdita di una facoltà;*

(iii) *la perdita di un arto, od una mutilazione che rende un arto inservibile, o la perdita di un organo, o della capacità procreativa, oppure un grave e permanente impedimento nella parola;*

(iv) *una deformità od uno sfregio permanente al volto;*

(v) *l'aborto da parte della persona lesa.*

Sul delitto di Morte o lesioni personali cagionate ad un appartenente alle Forze Armate od a persona incaricata di missione di Stato, previsto dall'art. 5 L. 10 settembre 1970, n. 54 (Tutela della Sicurezza Nazionale), v. App. 1.

2. Si applica la pena di morte, se il fatto è commesso:
a) contro una persona minore degli anni diciotto;
b) contro una persona inferma di mente;
c) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno (442, 469).

437. *Tentato suicidio.* — Chiunque, con atti idonei, attenta alla propria vita, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la multa fino a Sh. So. 10.000.

438. *Istigazione o aiuto al suicidio.* — 1. Chiunque determina altri al suicidio, o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dieci anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (440, 442).

2. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 436. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici, o comunque priva della capacità di intendere o di volere (47 ss.), si applicano le disposizioni relative all'omicidio (434).

439. *Percosse.* — 1. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a richiesta della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Sh. So. 3.000.

2. La precedente disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato (441, 443).

440. Lesioni personali. — 1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

2. La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

c) se la persona offesa è una donna incinta, e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

3. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

b) la perdita di un senso;

c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

e) l'aborto della persona offesa (441-443).

441. Omicidio preterintenzionale. — Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli artt. 439 e 440, cagiona la pena di morte di una persona, è punito con la pena della reclusione da dieci a quindici anni (442, 447; 195 quater c.p.m.).

442. Omicidio o lesione da parte del genitore. — Se alcuno dei delitti di cui agli artt. 434, 436, 438, 440 e 441 è

compiuto dal genitore sul figlio sottoposto alla sua patria potestà, le pene prevedute dai detti articoli sono così modificate:

a) alla pena di morte è sostituita quella della reclusione da dieci a quindici anni;

b) la pena della reclusione è diminuita da un terzo alla metà.

2. Non è punibile il genitore che commette il fatto preveduto dall'art. 439.

443. Omicidio o lesione per causa d'onore. — 1. Chiunque cagiona la morte di un coniuge, di una figlia o di una sorella, nell'atto in cui li sorprende in flagrante illegittima relazione carnale (498/4) e nello stato d'ira determinato dall'offesa arrecata all'onore suo e della famiglia è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

2. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite nell'art. 440 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva, oltre l'intenzione del colpevole, la morte dell'offeso, la pena è della reclusione da due a otto anni (24/b).

3. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto previsto dall'art. 439 (183, 196 c.p.m.).

444. Rissa. — 1. Chiunque partecipa ad una rissa è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Sh. So. 1.000.

2. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale (440), la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la

lesione personale avviene immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa.

3. La pena preveduta dai precedenti commi è aumentata, se la rissa è stata causata da motivi politici o da motivi di rivalità fra gruppi etnici.

445. Omicidio colposo. — 1. Chiunque cagiona, per colpa (24), la morte di una persona, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (195 tris c.p.m.).

2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale (440) di una o più persone, si applica la disposizione della prima parte dell'art. 44; ma la pena complessiva non può superare gli anni dodici.

446. Lesione personale colposa. — 1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa (24), una lesione personale (440), è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Sh. So. 5.000.

2. Se la lesione è grave (440/2), la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Sh. So. 2.000 a 10.000; se è gravissima (440/3), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa di Sh. So. 5.000 a 20.000.

3. Nel caso di lesioni di più persone, si applica la disposizione della prima parte dell'art. 44, ma la pena della reclusione non può, nel complesso, superare gli anni cinque.

4. Nel caso preveduto dal primo comma di questo articolo, il colpevole è punito a richiesta della persona offesa (81 ss.; 21 c.p.p.).

447. Morte o lesione come conseguenza di altro delitto. — Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 441, quando da un fatto preveduto come delitto doloso (24) deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione

di una persona, si applicano le norme di cui agli art. 445 e 446; ma le pene sono aumentate.

448. Abbandono di persona minore o incapace. — 1. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona che per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, è incapace di provvedere a sé stessa, della quale abbia la custodia o debba aver cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (430; 57 L. P. S.).

2. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino somalo minore degli anni quindici, a lui affidato nel territorio dello Stato (4/2) per ragioni di lavoro.

3. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale (440); ed è da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

4. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

449. Abbandono di un neonato per causa d'onore. — 1. Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un ascendente o discendente, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se dal fatto deriva una lesione personale (440) ed è da cinque a dodici anni, se ne deriva la morte del neonato.

3. Non si applicano le aggravanti stabilite nell'art. 39.

450. Omissione di soccorso. — 1. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso alla

Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Sh. So. 3.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente, o di darne immediato avviso all'Autorità (103 c.s.).

3. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale (440), la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Capo II

Delitti contro l'onore

451. *Ingiuria.* — 1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente con parole o con atti, ovvero mediante scritti o disegni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche dirette alla persona, è punito, a richiesta dell'offeso (81; 21 c.p.p.), con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Sh. So. 1.000.

2 La pena è aumentata fino al doppio:

a) se l'offesa è compiuta alla presenza di più persone, o in modo tale che esse ne abbiano diretta conoscenza;

b) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

c) se l'offesa è diretta anche alla nazionalità, alla comunità etnica o alla famiglia cui l'offeso appartiene;

d) se l'offesa è compiuta mediante parole, atti, scritti o comunicazioni che secondo il costume sociale tendono a provocare la diretta reazione dell'offeso, o rivestono comunque particolare gravità (220, 268).

3. Il reato è perseguibile d'ufficio, se ricorre una delle

circostanze aggravanti previste nelle lettere *c)* e *d)* del comma precedente.

4. Se le ingiurie sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibile uno od entrambi gli offensori, ancorché la richiesta di procedimento sia stata proposta da uno solo di essi (197, 199 c.p.m.).

452. *Diffamazione.* — 1. Chiunque, fuori dei casi previsti dal precedente articolo, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito, a richiesta dell'offeso (81; 21 c.p.p.), con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Sh. So. 2.000.

2. La pena è aumentata fino al doppio, se concorre una delle circostanze di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del secondo comma del precedente articolo (220).

3. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a Sh. So. 4.000, se l'offesa è recata per mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità (198, 199 c.p.m.).

453. *Prova liberatoria.* — 1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 451 e 452, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, l'offensore è ammesso a provare in sede penale la verità del fatto medesimo a condizione che la persona offesa ne faccia espressa domanda prima dell'inizio del dibattimento (103 cp.p.).

2. La prova della verità del fatto da parte dell'offensore è sempre ammessa:

a) se la persona offesa è un pubblico ufficiale, e il fatto ad essa attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

b) se, per il fatto attribuito alla persona offesa, è pendente o si inizia un procedimento penale o disciplinare a suo carico.

3. Nel caso in cui sia provata la verità del fatto attribuito all'offeso, l'autore del reato non è punibile.

454. *Provocazione.* — Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti negli articoli 451 e 452 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (199 c.p.m.).

Capo III

Delitti contro la libertà individuale

Sezione I

Delitti contro la personalità umana

455. *Riduzione in schiavitù.* — Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a venti anni (459).

456. *Tratta e commercio di schiavi.* — Chiunque esercita la tratta, o comunque fa commercio di schiavi o di persone in stato analogo alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a venti anni (459).

457. *Alienazione e acquisto di schiavi.* — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in stato analogo, ovvero se ne impossessa o ne fa acquisto, o la mantiene in detto stato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni (459).

458. *Plagio.* — Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di sog-

gezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (459).

459. *Delitti commessi all'estero.* — Fermo il disposto dell'art. 8 le norme di questa Sezione si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero, alla sola condizione che il colpevole si trovi nel territorio dello Stato all'inizio del procedimento penale.

Sezione II

Delitti contro la libertà personale

460. *Sequestro di persona.* — Chiunque priva taluno della libertà personale, è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

461. *Arresto illegale.* — Il pubblico ufficiale (240/a) che procede ad un arresto fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero riceve taluno in carcere senza ordine della competente Autorità, o indebitamente prolunga l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva (161), è punito con la reclusione fino a tre anni (250).

462. *Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.* —
1. Il pubblico ufficiale (240) che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di provvedimenti della Autorità competente, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito per ragione del suo ufficio di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

463. *Perquisizione e ispezione personale arbitraria.* — Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle

sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno (250; 31, 52 c.p.p.).

Sezione III

Delitti contro la libertà del lavoro

464. *Lavoro forzato.* — Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque obbliga altri al lavoro forzato, o si serve di lavoratori forzati, fuori dei casi di necessità militare o civile o di condanna penale espressamente previsti dalla legge (95, 96, 98), è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Sh. So. 5.000 a 20.000.

465. *Violazione della libertà contrattuale o sindacale.* — 1. Chiunque usa violenza o minaccia per costringere un imprenditore ad assumere una o più persone alle sue dipendenze, o per impedirglielo, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a Sh. So. 10.000.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque usa violenza o minaccia per costringere una o più persone a prendere parte ad una associazione sindacale, o ad astenersene.

Sezione IV

Delitti contro la libertà morale

466. *Violenza privata.* — Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare od omettere atti che sono dalla legge rimessi alla sua libera volontà, è punito, se il fatto non costituisce più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni.

467. *Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.* — 1. Chiunque usa violenza o minaccia per

costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

2. La pena è aumentata, se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 266.

468. *Minaccia.* — 1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a richiesta della persona offesa, con la multa fino a Sh. So. 500.

2. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 266, la pena è della reclusione fino a un anno, e si procede d'ufficio (200 c.p.m.).

469. *Stato di incapacità procurato mediante violenza.* — 1. Chiunque, mediante suggestione ipnotica o mediante somministrazione di sostanze alcooliche (417) o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino ad un anno.

2. Il consenso dato dalle persone indicate nel secondo comma dell'art. 436 non esclude la punibilità.

3. La pena è della reclusione fino a cinque anni:

a) se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato;

b) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto (414, 415).

Sezione V

Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

470. *Violazione di domicilio.* — 1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

3. Il delitto è punibile a richiesta della persona offesa (81; 21 c.p.p.).

4. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

471. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. — 1. Il pubblico ufficiale (240/a) che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

Sezione VI

Delitti contro l'inviolabilità dei segreti

472. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. — 1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta, ovvero sottrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta a lui non diretta, ovvero in tutto o in parte la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da Sh. So. 300 a 5.000.

2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non co-

stituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

3. Il delitto è punibile a richiesta della persona offesa (81; 21 c.p.p.).

4. Agli effetti delle disposizioni di questa Sezione, per « corrispondenza » s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica.

473. Cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. — 1. Chiunque, con mezzi fraudolenti, prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica tra altre persone, ovvero la interrompe o la impedisce, è punito con la multa da Sh. So. 100 a 3.000.

2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte il contenuto della comunicazione o della conversazione, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni.

3. Il delitto è punibile a richiesta della persona offesa (81; 21 c.p.p.).

474. Rivelazione del contenuto di corrispondenza. — 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 472, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da Sh. So. 1.000 a 5.000.

2. Il delitto è punibile a richiesta della persona offesa (81; 21 c.p.p.).

475. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. — 1. L'addetto al servizio

delle poste, dei telegrafi o dei telefoni il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dal primo comma dell'art. 472, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Sh. So. 300 a 5.000.

476. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. — L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in tale sua qualità del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è intervenuta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

477. Rivelazione del contenuto di documenti segreti. — 1. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000 (204 ss., 253).

2. Il delitto è punibile a richiesta della persona offesa (81; 21 c.p.p.).

478. Rivelazione di segreto professionale. — Chiunque avendo notizia di un segreto per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione od arte, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o ad

altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da Sh. So. 300 a 5.000 (177 c.p.p.).

479. Rivelazione di segreti scientifici o industriali. —

1. Chiunque, essendo venuto a cognizione per ragione del suo stato od ufficio, o della sua professione od arte, di notizie destinate a rimanere segrete sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio od altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Il delitto è punibile a richiesta della persona offesa (81; 21 c.p.p.).

TITOLO XIII

Delitti contro il patrimonio

Capo I

Delitti contro il patrimonio mediante violenza

480. Furto. — 1. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Sh. So. 300 a 5.000.

2. Agli effetti della legge penale, si considera « cosa mobile » anche l'energia elettrica ed ogni altra energia che abbia un valore economico (201, 25 c.p.m.).

481. Circostanze aggravanti. — 1. Nell'ipotesi di cui al precedente articolo, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da Sh. So. 1.000 a 10.000:

a) se il colpevole, per commettere il fatto, si intro-

duce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione (470);

b) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento (496);

c) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, anche senza farne uso;

d) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

e) se il fatto è commesso da tre o più persone (73/a), ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio (240);

f) se il fatto è commesso su bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali e banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

g) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate al pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

h) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandrie, ovvero su bovini, equini o cammelli, anche non raccolti in mandrie⁽¹⁾.

2. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 39, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da Sh. So. 2.000 a 15.000.

482. *Furto punibile a richiesta dell'offeso.* — 1. Nella

⁽¹⁾ L. 1 novembre 1970, n. 67, art. 15 (*Abigeano*): « Chiunque, allo scopo di trarre profitto per sé o per altri, si impossessa di un capo di bestiame altrui, sottraendolo a chi lo detiene, sarà punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da Sh. So. 500 a 5.000 » (App. 2).

ipotesi di cui all'art. 480, si applica la reclusione fino ad un anno o la multa fino a Sh. So. 2.000, e il delitto è punibile a richiesta della persona offesa (81, 21 c.p.p.):

a) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

b) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

c) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto (204 c.p.m.).

2. Tali disposizioni non si applicano, se concorre taluna delle circostanze indicate nelle lettere a), b), c), d) del primo comma dell'art. 481 (25 c.p.m.).

483. Sottrazione di cose comuni. — 1. Il comproprietario, socio o coerede, che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000.

2. Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.

484. Rapina. — 1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da Sh. So 5.000 a 20.000 (201 bis c.p.m.).

2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri la impunità.

3. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

a) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

b) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire (1).

485. *Estorsione*. — 1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da Sh. So. 5.000 a 20.000 (201 tris, 25 c.p.m.)

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente (244).

486. *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*. — 1. Chiunque sequestra una persona, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da otto a quindici anni e con la multa da Sh. So. 10.000 a 20.000 (460).

(1) L. 1 novembre 1970, n. 67, art. 16 (*Abigato con violenza*):

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minacce, si impossessa di un capo di bestiame altrui, sottraendolo a chi lo detiene, sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni, e con la multa da Sh. So. 5.000 a 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

3. Ove:

(a) la violenza o la minaccia siano effettuate a mano armata, o da persona travestita, o da più persone riunite, in un numero non superiore a cinque;

(b) la violenza consista nel porre taluno in stato di incapacità di intendere e di volere;

(c) i capi di bestiame sottratti non siano più di dieci;
i colpevoli saranno puniti con la reclusione da quindici a venti anni e con la multa da Sh. So. 10.000 a 50.000.

4. Ove:

(a) la violenza o le minacce siano commesse con armi alla mano, da più di cinque persone riunite;

(b) i capi di bestiame sottratti siano più di dieci;
i colpevoli saranno puniti con la morte (App. 2).

2. La pena è della reclusione da dodici a diciotto anni, se il colpevole consegue l'intento (25 c.p.m.).

487. *Usurpazione.* — Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, l'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Sh. So. 10.000.

488. *Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.* — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero immuta nelle altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Sh. So. 10.000.

489. *Invasione di terreni o edifici.* — 1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a richiesta della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da Sh. So. 1.000 a 10.000 (391).

2. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone (73/a) di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

490. *Turbativa violenta del possesso di cose immobili.* — 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 3.000.

2. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia, quando è commesso da più di dieci persone.

491. *Danneggiamento.* — 1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose immobili altrui, è punito, a richiesta della persona offesa,

con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a Sh. So. 3.000 (391/2; 495).

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

a) con violenza alla persona o con minaccia;

b) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero (390), ovvero in occasione di alcuno dei delitti previsti dagli artt. 256, 257 e 259;

c) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altra delle cose indicate nella lettera g) dell'articolo 481;

d) sopra opere destinate alla irrigazione;

e) sopra piantate di alberi e arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento (153 c.p.m.).

492. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. — 1. Chiunque introduce o abbandona animali, in gregge o in mandria, nel fondo altrui, e punito con la multa da Sh. So. 100 a 1.000.

2. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa da Sh. So. 200 a 2.000 (100 c.s.).

3. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione, o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da Sh. So. 500 a 5.000.

493. Ingresso abusivo nel fondo altrui. — Chiunque, senza necessità, entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo, è punito, a richiesta della persona offesa (81;21 c.p.p.), con la multa fino a Sh. So. 1.000 (203, 534).

494. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. —

1. Chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri, è punito, a richiesta della persona offesa (81; 21 c.p.p.), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a Sh. So. 3.000.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su bovini, equini o cammelli, anche non raccolti in mandria (156 c.p.m.).

495. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. —

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 491, deturpa, o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a richiesta della persona offesa, con la multa fino a Sh. So. 1.000 (517).

Capo II

Delitti contro il patrimonio mediante frode

496. Truffa. — 1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Sh. So. 500 a 10.000 (205, 25 c.p.m.).

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Sh. So. 3.000 a 15.000:

a) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

b) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erronco convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità (496).

497. *Insolvenza fraudolenta.* — 1. Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla, è punito, a richiesta della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Sh. So. 5.000.

2. L'adempimento dell'obbligazione, avvenuto prima della condanna, estingue il reato.

498. *Assegno a vuoto.* — Chiunque emette un assegno bancario senza fondi disponibili o sufficienti, ovvero ritira in tutto o in parte i fondi dopo la emissione dell'assegno, in modo che la disponibilità di fondi sia insufficiente alla copertura dell'assegno, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato con la multa fino a Sh. So. 2.000⁽¹⁾.

499. *Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona.* — 1. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di una assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a Sh. So. 10.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale (440), o aggrava le conseguenze delle lesioni personali prodotte dall'infortunio.

3. Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore somalo, che eserciti la sua industria nel territo-

⁽¹⁾ V. art. 86 D. Legs, 9 settembre 1965, n. 2 (Titoli di credito) (App. 22).

rio dello Stato (4/2), ma il delitto è punibile a richiesta della persona offesa (81; 21 c.p.p.).

500. Circonvenzione di persone incapaci. — Chiunque per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di una persona minore degli anni quattordici, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Sh. So. 2.000 a 20.000 (25 c.p.m.)

501. Usura. — 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé od altri, per la mediazione, un compenso usurario (1448, 1815 c.c.; 25 c.p.m.).

502. Appropriazione indebita. — 1. Chiunque, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a richiesta della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Sh. So. 10.000.

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

3. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel comma precedente o taluna delle circostanze indicate nella lettera k) dell'art. 39 (206 c.p.m.).

503. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro, o di cose avute per errore o per caso fortuito. — 1. È punito, a richiesta della persona offesa (81; 21 c.p.p.), con la reclusione fino a un anno o con la multa da Sh. So. 300 a 3.000:

a) chiunque, avendo trovato denaro o cosa da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate (927 c.c.);

b) chiunque si appropria di cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito;

c) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo.

2. Nei casi preveduti dalle lettere a) e b) del primo comma, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriato, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a Sh. So. 3.000 (207 c.p.m.).

504. Ricettazione. — 1. Fuori dei casi di concorso nel reato (71), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, conoscendone la delittuosa provenienza, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a sei anni, o con la multa fino a Sh. So. 20.000 (298, 545, 548).

2. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile (47 ss., 208 c.p.m.).

LIBRO TERZO

Le contravvenzioni in particolare

TITOLO I

Contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

505. *Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.* — Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza, d'ordine o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000.

506. *Rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale.* — Chiunque, richiestone da un pubblico ufficiale (240) nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità, sul proprio stato o su altre sue qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000 (385).

507. *Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.* — 1. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un infortunio o di un pericolo pubblico, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, ad un

pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (240), nell'esercizio delle funzioni o del servizio, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000.

2. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da Sh. So. 300 a 6.000.

508. *Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.* — Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati, è punito con l'arresto fino a un anno (234, 322).

509. *Grida e manifestazioni sediziose.* — Chiunque, in una riunione che non sia considerata privata a norma della lettera c) del quarto comma dell'art. 209 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno.

510. *Radunata sediziosa.* — 1. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.

2. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.

3. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

511. *Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata.* — Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000 (328).

512. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. — 1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000 (85 c.s.).

2. Si applica la multa da Sh. So. 1.000 a 5.000 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità (42 s. L. P. S.).

513. Molestia o disturbo alle persone. — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 5.000.

514. Abuso della credulità popolare. — Chiunque, pubblicamente (209/a), cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare, è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 10.000 (496).

515. Esercizio abusivo dell'arte tipografica. — Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da Sh. So. 300 a 5.000.

516. Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni. — 1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto

al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni senza averne ottenuto l'autorizzazione dalla legge, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 500.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

517. Distruzione o deterioramento di affissioni. — 1. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dall'Autorità, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000.

2. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi o nei modi consentiti dalla legge o dalla Autorità, la pena è dell'ammenda fino a Sh. So. 1.000 (271, 491, 495).

518. Agenzie d'affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. — 1. Chiunque senza licenza dell'Autorità o senza preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie d'affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 5.000.

2. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

3. Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a Sh. So. 3.000 (52 s. L.P.S.).

519. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.

— 1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in luogo pubblico o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da Sh. So. 100 a 5.000.

2. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino a un mese (44 ss. L.P.S.).

520. Esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo. — 1. Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda da Sh. So. 1.000 a 5.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'Autorità.

3. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino ad un mese (44 ss. L.P.S.).

521. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. — 1. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico (209/4) produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità.

3. Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.

4. Il fatto si considera commesso in pubblico se ri-

corra taluna delle circostanze indicate nelle lettere *b*) e *c*) del quarto comma dell'art. 209 (44 ss. L. P. S.).

522. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi. — 1. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con l'arresto fino a due mesi o con la ammenda da Sh. So. 50 a 1.000.

2. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni quattordici senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

3. La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da Sh. So. 100 a 2.000 e può essere ordinata la libertà vigilata (178):

a) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorità;

b) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

523. Mendicità. — 1. Chiunque, non trovandosi in stato di grave bisogno, mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.

2. La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

TITOLO II

Contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica

524. Omessa custodia e malgoverno di animali. — 1. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cau-

tele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000.

2. Alla stessa pena soggiace:

a) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

b) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone (56, 100, 101, c. s.).

525. *Omissione collocamento o rimozione di segnali o ripari.* — 1. Chiunque omette di collocare i segnali o ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 5.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione, sempreché il fatto non costituisca più grave reato (331).

526. *Getto pericoloso di cose.* — Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a Sh. So. 2.000.

527. *Collocamento pericoloso di cose.* — Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di

comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000.

528. *Rovina di edifici o di altre costruzioni.* — 1. Chiunque partecipa al progetto o ai lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi per sua colpa rovina, è punito con l'ammenda non inferiore a Sh. So. 1.000.

2. Se dal fatto deriva pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a Sh. So. 3000 (330; 1669 c. c.).

529. *Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda non inferiore a Sh. So. 1.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione (330).

3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi, o dell'ammenda non inferiore a Sh. So. 3.000.

530. *Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.* — Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nel territorio dello Stato (4/2), ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a Sh. So. 2.000 (532).

531. *Omessa denuncia di materie esplodenti.* — 1. Chiun-

que omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000.

2. Soggiace all'ammenda fino a Sh. So. 2.000 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità.

3. Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dalla Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da un mese ad un anno o dell'ammenda da Sh. So. 300 a 5.000 (532).

532. *Circostanze aggravanti.* — Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata

533. *Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.* — Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a Sh. So. 1.000 (49 L. P. S.).

TITOLO III

Contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

534. *Ingresso arbitrario in luoghi in cui l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.* — Chiunque si introduce in luoghi nei quali l'accesso è vietato nell'inte-

resse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, o con l'ammenda da Sh. So. 500 a 3.000 (203).

535. *Detenzione di pesi o misure illegali.* — 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene pesi o misure diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa pesi o misure senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con l'ammenda da Sh. So. 100 a 2.000.

2. Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio (480 ss), o contro la fede pubblica (348), o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio (387), o per altri delitti della stessa indole (63), può essere sottoposto alla libertà vigilata (178, 364).

536. *Rifiuto di monete aventi corso legale.* — Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato (4/2), è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 300.

537. *Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte.* — Chiunque, avendo ricevuto come genuine monete contraffatte o alterate per un valore complessivo non inferiore a Sh. So. 20, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 2.000 (350).

538. *Pubblicazione arbitraria di atti o notizie relative a procedimenti penali.* — Chiunque, nei casi in cui la legge imponga il segreto, pubblica in tutto o in parte, o per riassunto, atti o documenti di un procedimento penale, ovvero pubblica i nomi dei giudici con la indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni col-

legiali prese in un procedimento penale, è punito con la ammenda fino a Sh. So. 1.000 (86 c.p.p.).

539 Omessa custodia di armi. — È punito con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000 chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:

a) consegna o lascia portare un'arma (541) a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;

b) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;

c) porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

540. Accensione ed esplosioni pericolose. — 1. Chiunque, senza licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una via pubblica o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamma, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000.

2. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è della reclusione ⁽¹⁾ fino a un mese.

541. Armi. — Agli effetti della legge penale per « armi » si intende:

a) le armi da sparo, ed ogni altra arma la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

b) gli strumenti atti ad offendere, di cui è vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo;

⁽¹⁾ Il termine « reclusione », erroneamente contenuto nel B.U., va inteso come « arresto » (N.d.A.).

c) le bombe, qualsiasi macchina o involucre contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti (21 L.P.S.).

542. *Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.* — Chiunque, essendò stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (480 ss.), o per mendicità (523), o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale (172 ss.), è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale detenzione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni (546).

543. *Possesso ingiustificato di valori.* — Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la legittima provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

544. *Possesso ingiustificato di animali.* — Chiunque è colto in possesso di cammelli, di bovini, o di equini, che si ha motivo di sospettare provenienti da reato, e dei quali il possessore non giustifichi la legittima provenienza, è punito con l'arresto fino a un anno, o con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000.

545. *Omissa denuncia di cose provenienti da delitto.* — Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 5.000 (504, 548).

546. Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. — Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate o da un incaricato di essi, ovvero esercitando il mestiere di fabbro od altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da Sh. So. 100 a 1.000 (542).

547. Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. — Chiunque esercitando il mestiere di fabbro od altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un suo incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 2.000.

548. Acquisto di cose di sospetta provenienza. — 1. Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a Sh. So. 100 (504, 548).

2. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose su indicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

549. Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori di alienati di mente o di minori. — 1. Chiunque, senza ordine dell'Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale o in rifor-

matorio un minore, è punito con l'ammenda da Sh. So. 300 a 3.000.

2. La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità di polizia.

3. Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da Sh. So. 300 a 5.000 chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.

550. Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. — 1. Chiunque, fuori del caso preveduto dal secondo comma dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con la ammenda da Sh. So. 100 a 2.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.

551. Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di infermi di mente o di minori. — 1. Il pubblico ufficiale (240) o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene (136 ss.) o di misure di sicurezza (161 ss.), ovvero a uno stabilimento di cura o ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità di polizia della evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da Sh. So. 100 a 2.000.

2. La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

552. Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. — 1. Chiunque, nell'esercizio

di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all'Autorità giudiziaria, è punito con l'ammenda da Sh. So. 300 a 3.000.

2. La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

TITOLO IV

Contravvenzioni concernenti la moralità pubblica

553. *Esercizio di giuochi d'azzardo.* — Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo (556) o lo agevola, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a Sh. So. 2.000 (557; 53 L.P.S.).

554. *Circostanze aggravanti.* — La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

a) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco (556);

b) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

c) se sono impegnate nel gioco poste rilevanti;

d) se fra coloro che partecipano al gioco sono persone minori degli anni quattordici (557).

555. *Partecipazione a giuochi d'azzardo.* — 1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 553 è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo (556), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 5.000.

2. La pena è aumentata;

•

- a) nel caso di sorpresa in una casa da gioco (556) o in un pubblico esercizio;
- b) per coloro che hanno impegnato nel gioco poste rilevanti (557).

556. Elementi essenziali del giuoco d'azzardo; casa da giuoco. — Agli effetti delle disposizioni precedenti:

a) sono « giuochi d'azzardo » quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

b) sono « case da giuoco » i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se dissimulato.

557. Misura di sicurezza patrimoniale. — Nelle ipotesi di cui agli articoli 553, 554 è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

558. Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo. — 1. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da gioco o da biliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000.

2. Nei casi preveduti dalle lettere c) e d) dell'art. 554, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da Sh. So. 500 a 5.000.

3. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a Sh. So. 500.

559. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. — 1. Chiunque pubblicamente (209/4) bestemmia, con invettive e parole oltraggiose, contro la Divinità o contro simboli o persone venerate nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da Sh. So. 100 a 3.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti (316 ss.).

560. *Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.* — Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da Sh. So. 100 a 1.000 (403, 40).

561. *Atti contrari alla pubblica decenza; turpiloquio.* — 1. Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a Sh. So. 2.000.

2. Soggiace all'ammenda fino a Sh. So. 500 chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.

562. *Maltrattamento di animali.* — 1. Chiunque incruelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

3. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

TITOLO V

Contravvenzioni concernenti la sanità pubblica

563. *Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui.* — 1. Chiunque pone taluno, col suo con-

senso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su di lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da Sh. So. 300 a 5.000.

2. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

564. Abuso di sostanze stupefacenti. — Chiunque, in luogo pubblico, o aperto al pubblico, in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per uso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 2.000.

565. Consegnata a minori di sostanze velenose o nocive. — Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni quattordici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 5.000.

INDICE PER ARTICOLI

LIBRO PRIMO

I REATI IN GENERALE

	<i>Pag.</i>
Tit. I. - La legge penale	
1. Reati e pene: disposizione espressa di legge	13
2. Successione di leggi penali	13
3. Obbligatorietà della legge penale	14
4. Cittadino somalo. Territorio dello Stato	14
5. Ignoranza della legge penale	14
6. Reati commessi nel territorio dello Stato	14
7. Reati commessi all'estero incondizionatamente punibili	15
8. Reati commessi all'estero condizionatamente punibili	15
9. Casi di non punibilità	16
10. Riconoscimento di sentenze penali straniere	16
11. Estradizione	17
12. Computo e decorrenza dei termini	17
13. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale	18
14. Leggi penali speciali	18
 Tit. II. - Il reato	
 Capo I. - Reato consumato e delitto tentato	
15. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni	18
16. Reato consumato	18
17. Delitto tentato	18
18. Desistenza e ravvedimento operoso	19
19. Tentativo impossibile	19

Capo II. - *Elementi costitutivi del reato*Sezione I. - *Elemento materiale del reato.*

	<i>Pagg.</i>
20. Azione ed evento: rapporto di causalità	19
21. Concorso di cause	20
22. Condizioni oggettive di punibilità	20

Sezione II. - *Elemento psicologico del reato*

23. Elemento psicologico	20
24. Dolo, preterintenzione e colpa	21
25. Reato supposto erroneamente	21
26. Caso fortuito e forza maggior:	21
27. Costringimento fisico	21
28. Errore di fatto	21
29. Errore determinato dall'altrui inganno	22
30. Offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta	22
31. Evento diverso da quello voluto dall'agente	22

Capo III. - *Cause esimenti del reato*

32. Consenso dell'avente diritto	23
33. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere	23
34. Difesa legittima	23
35. Uso legittimo delle armi	23
36. Stato di necessità	24
37. Eccesso colposo	24
38. Esimenti putative	24

Capo IV. - *Circostanze del reato*

39. Circostanze aggravanti comuni	25
40. Circostanze attenuanti comuni	26
41. Circostanze oggettive e soggettive	27
42. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte	27
43. Valutazione delle circostanze in caso di errore sulla persona dell'offeso	27

Capo V. - *Concorso di reati*

44. Più violazioni <u>di</u> una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni	28
45. Reato continuato	28
46. Reato complesso	28

Tit. III. - I soggetti del reato

Capo I. - Il reo

Sezione I. - Imputabilità

Pag.

47. Capacità d'intendere e di volere	29
48. Determinazione in altri dello stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato	29
49. Stato preordinato di incapacità d'intendere e di volere	29
50. Vizio totale di mente	29
51. Vizio parziale di mente	30
52. Stati emotivi o passionali	30
53. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore	30
54. Ubriachezza volontaria o colposa	30
55. Ubriachezza abituale	30
56. Ebrezza da stupefacenti	30
57. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti	30
58. Sordomutismo	31
59. Minore degli anni quattordici	31
60. Minore degli anni diciotto	31

Sezione II. - Recidività, abitualità e professionalità nel reato

61. Recidiva	31
62. Recidiva facoltativa	32
63. Reati della stessa indole	32
64. Abitualità presunta dalla legge	32
65. Abitualità ritenuta dal Giudice	33
66. Abitualità nelle contravvenzioni	33
67. Professionalità nel reato	33
68. Effetti dell'estinzione del reato o della pena	33
69. Condanna per vari reati con una sola sentenza	34
70. Effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato	34

Sezione III. - Concorso di persone nel reato

71. Pena per coloro che concorrono nel reato	34
72. Determinazione al reato di persona non imputabile e non punibile	34
73. Circostanze aggravanti	35

	<i>Pag.</i>
74. Cooperazione nel delitto colposo	35
75. Circostanze attenuanti	35
76. Accordo per commettere un reato; istigazione	36
77. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti	36
78. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti	36
79. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti	37
80. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena	37

Capo II. - *La persona offesa dal reato*

81. Richiesta di procedimento	37
82. Esercizio del diritto per l'incapace	38
83. Estensione della richiesta	38
84. Termine per la richiesta	38
85. Rinuncia alla richiesta	38
86. Revoca della richiesta	38
87. Accettazione della revoca	39
88. Requisiti della revoca, dell'accettazione e della ricusazione	39
89. Reato complesso. Procedimento d'ufficio	39

Tit. IV. - *La pena*

Capo I. - *Classificazione delle pene*

90. Pene principali	39
91. Denominazione delle pene principali	40
92. Pene accessorie	40
93. Applicazione delle pene principali e accessorie	40

Capo II. - *Pene principali*

94. Pena di morte	41
95. Ergastolo	41
96. Reclusione	41
97. Multa	41
98. Arresto	41
99. Ammenda	42
100. Pene pecuniarie fisse e proporzionali	42

Capo III. - *Pene accessorie*

101. Interdizione dai pubblici uffici	42
102. Casi nei quali, alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici	43
103. Interdizione da una professione o da un'arte	43

	<i>Pag.</i>
104. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: interdizione	44
105. Interdizione legale	44
106. Condanna per delitto colposo	44
107. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte	44
108. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte	45

Capo IV. - *Applicazione e modificazione della pena*

Sezione I. - *Regole generali*

109. Potere discrezionale del Giudice nell'applicazione della pena: limiti	45
110. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena	46
111. Computo delle pene	47
112. Raguaglio tra pene diverse	47
113. Conversione di pene pecuniarie	47
114. Carcerazione preventiva	47
115. Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero	47
116. Computo delle pene accessorie	48

Sezione II. - *Applicazione e modificazione della pena in caso di concorso di circostanze aggravanti o attenuanti, o di delitto tentato*

117. Aumenti o diminuzioni di pena	48
118. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante	49
119. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante	49
120. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti	49
121. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti	50
122. Limiti al concorso di circostanze	50
123. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti	50
124. Aumento di pena in caso di recidiva	51
125. Pena per il delitto tentato	51

Sezione III. - *Applicazione e modifiche della pena in caso di concorso di reati*

126. Condanna per più reati con unica sentenza	52
127. Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee	52

	<i>Pag.</i>
128. Concorso di reati che importano pene detentive temporanee e pecuniarie della stessa specie	52
129. Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa	52
130. Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa	53
131. Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte	53
132. Determinazione delle pene accessorie	53
133. Limiti degli aumenti delle pene principali	53
134. Limiti degli aumenti delle pene accessorie	54
135. Concorso di pene inflitte con sentenze diverse	54

Capo V. - *Esecuzione della pena*

136. Esecuzione delle pene detentive: stabilimenti speciali	55
137. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori	55
138. Vigilanza sull'esecuzione delle pene	56
139. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato	56
140. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena	56
141. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena	56
142. Infermità psichica sopravvenuta al condannato	57

Tit. V. - **Estinzione del reato o della pena**

Capo I. - *Estinzione del reato*

143. Morte del reo prima della condanna	57
144. Amnistia	58
145. Revoca della richiesta di procedimento o morte della persona offesa	58
146. Oblazione nelle contravvenzioni	58
147. Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto e per i maggiori degli anni settanta	59

Capo II. - *Estinzione della pena*

148. Morte del reo dopo la condanna	59
149. Indulto e grazia	59
150. Sospensione condizionale della pena	60
151. Liberazione condizionale	60
152. Riabilitazione	60
153. Condizioni per la riabilitazione	60
154. Revoca della sentenza di riabilitazione	61
155. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero	61

Capo III. - *Disposizione comuni*

P. 23

- | | |
|---|----|
| 156. Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena | 61 |
| 157. Concorso di cause estintive | 61 |

Tit. VI. - **Le sanzioni civili**

- | | |
|---|----|
| 158. Restituzione e risarcimento del danno | 62 |
| 159. Solidarietà nelle obbligazioni ex delicto | 62 |
| 160. Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili | 63 |

Tit. VII. - **Le misure amministrative di sicurezza**Capo I. - *Misure di sicurezza personali*Sezione I. - *Disposizioni generali*

- | | |
|---|----|
| 161. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge | 63 |
| 162. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo | 63 |
| 163. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto alle persone | 63 |
| 164. Pericolosità sociale | 64 |
| 165. Provvedimento del Giudice | 64 |
| 166. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza | 65 |
| 167. Revoca delle misure di sicurezza | 65 |
| 168. Riesame della pericolosità | 65 |
| 169. Effetti dell'estinzione del reato e della pena | 66 |
| 170. Esecuzione delle misure di sicurezza | 66 |
| 171. Inosservanza delle misure di sicurezza | 66 |

Sezione II. - *Disposizioni speciali*

- | | |
|--|----|
| 172. Specie | 67 |
| 173. Ricovero in una casa di cura e di custodia | 67 |
| 174. Esecuzione dell'ordine di ricovero | 68 |
| 175. Ubriachi abituali | 68 |
| 176. Ricovero in un manicomio | 68 |
| 177. Ricovero in un riformatorio | 69 |
| 178. Libertà vigilata | 70 |
| 179. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata | 70 |
| 180. Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata | 70 |
| 181. Espulsione dello straniero dallo Stato | 71 |

Capo II. - *Misure di sicurezza patrimoniali*

- | | |
|--|----|
| 182. Confisca | 71 |
| 183. Applicazione della confisca | 71 |

LIBRO SECONDO

I DELITTI IN PARTICOLARE

Tit. I. - Delitti contro la personalità dello Stato Somalo

Capo I. - *Delitti contro la personalità internazionale dello Stato Somalo*

	Pag.
184. Attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato Somalo; alto tradimento	73
185. Cittadino che porta le armi contro lo Stato Somalo	73
186. Intelligenza con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato Somalo	74
187. Atti ostili verso uno Stato estero che esponcano lo Stato Somalo a pericolo di guerra	74
188. Intelligenza con lo straniero per impegnare lo Stato Somalo alla neutralità o alla guerra	75
189. Corruzione del cittadino da parte dello straniero	75
190. Favoreggiamento bellico	75
191. Somministrazione al nemico di provvigioni	76
192. Partecipazione a prestiti in favore del nemico	76
193. Commercio col nemico	76
194. Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra	76
195. Frode in forniture in tempo di guerra	77
196. Distruzione o sabotaggio di opere militari	77
197. Agevolazione colposa	78
198. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato Somalo	78
199. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato Somalo	78
200. Spionaggio politico o militare	79
201. Spionaggio di notizie di cui è vietata la divulgazione	79
202. Agevolazione colposa	79
203. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio	80
204. Rivelazione di segreti di Stato	80
205. Rivelazione di notizie di cui è vietata la divulgazione	81
206. Utilizzazione dei segreti di Stato	81
207. Infedeltà in affari di Stato	82
208. Disfattismo politico	82
209. Istigazione a militari a disobbedire alle leggi	82
210. Disfattismo economico	83
211. Parificazione degli Stati alleati	83

	<i>Pag.</i>
212. Attività antinazionale del cittadino all'estero	84
213. Associazioni sovversive	84
214. Associazioni antinazionali	85
215. Propaganda od apologia sovversiva o antinazionale	85
216. Accettazione di onorificenze o di utilità da uno Stato nemico	85

Capo II. - *Delitti contro la personalità interna dello Stato Somalo*

217. Attentato all'ordine stabilito dalla Rivoluzione	86
218. Attentato agli Organi costituzionali del Governo Rivoluzionario	86
219. Vilipendio della Nazione o dello Stato	87
220. Offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato	87
221. Insurrezione armata contro i Poteri dello Stato	87
222. Devastazione, saccheggio e strage	88
223. Guerra civile	88
224. Usurpazione di potere politico o di comando militare	88
225. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero	88

Capo III. - *Delitti contro i diritti politici del cittadino somalo*

226. Attentato contro i diritti politici del cittadino	89
--	----

Capo IV. - *Delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti*

227. Attentato a Capi di Stato o rappresentanti esteri	89
228. Vilipendio della bandiera o dell'emblema di uno Stato estero	89
229. Condizione di reciprocità	90

Capo V. - *Disposizioni comuni ai Capi precedenti*

230. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo	90
231. Pubblica istigazione e apologia	90
232. Cospirazione politica mediante accordo	90
233. Cospirazione politica mediante associazione	91
234. Banda armata: formazione e partecipazione	91
235. Cospirazione: casi di non punibilità	91
236. Banda armata: casi di non punibilità	92
237. Tempo di guerra	92
238. Circostanze attenuanti: lieve entità del fatto	92
239. Espulsione dello straniero	93

Tit. II. - **Delitti contro la pubblica Amministrazione**Capo I. - *Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

	<i>Pag.</i>
240. Definizione	93
241. Peculato	93
242. Malversazione a danno di privati	94
243. Peculato mediante profitto dell'errore altrui	94
244. Concussione	94
245. Corruzione per un atto di ufficio	95
246. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	95
247. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	96
248. Pene per il corruttore	96
249. Istigazione alla corruzione	96
250. Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge	96
251. Interesse privato in atti di ufficio	97
252. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio	97
253. Rivelazione di segreti d'ufficio	97
254. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità	97
255. Omissione o rifiuto di atti di ufficio	98
256. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori	98
257. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità	99
258. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio	99
259. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro	100
260. Casi di non punibilità	100
261. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro	101
262. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate	101

Capo II. - *Delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione*

263. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale	101
264. Resistenza a un pubblico ufficiale	102
265. Violenza o minaccia ad un Corpo legislativo, amministrativo o giudiziario	102
266. Circostanze aggravanti	102
267. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità	103

	<i>Pag.</i>
268. Oltraggio a un pubblico ufficiale	103
269. Oltraggio a un Corpo legislativo, amministrativo o giudiziario	103
270. Oltraggio a un Magistrato in udienza	104
271. Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni	104
272. Millantato credito	104
273. Usurpazione di funzioni pubbliche	105
274. Abusivo esercizio di una professione	105
275. Violazione di sigilli	105
276. Agevolazione colposa	105
277. Violazione della pubblica custodia di cose	106
278. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro	106
279. Turbata libertà degli incanti	106
280. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture	106
281. Frode in pubbliche forniture	107

Tit. III. - Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia

Capo I. - Delitti contro l'attività giudiziaria

282. Omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio	107
283. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino	108
284. Omissione di referto	108
285. Rifiuto di uffici legalmente dovuti	108
286. Simulazione di reato	109
287. Calunnia	109
288. Autocalunnia	110
289. Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione	110
290. Falso giuramento della parte	110
291. Falsa testimonianza	110
292. Falsa perizia o interpretazione	111
293. Frode processuale	111
294. Circostanze aggravanti	111
295. Ritrattazione	111
296. Subornazione	112
297. Favoreggiamento personale	112
298. Favoreggiamento reale	112
299. Patrocinio o consulenza infedele	113
300. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico	113
301. Millantato credito del patrocinatore	114
302. Interdizione dai pubblici uffici	114
303. Casi di non punibilità	114
304. Nozione di prossimi congiunti	114

Capo II. - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

	<i>Pag.</i>
305. Evasione	115
306. Procurata evasione	116
307. Colpa del custode	115
308. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice	116
309. Inosservanza di pene accessorie	116
310. Procurata inosservanza di pena	116
311. Procurata inosservanza di misura di sicurezza detentiva . .	117

Capo III. - Tutela arbitraria delle proprie ragioni

312. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni	117
---	-----

Tit. IV. - Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti

Capo I. - Delitti contro la religione dello Stato e gli altri culti

313. Vilipendio della religione dello Stato	118
314. Turbamento di funzioni religiose	118
315. Delitti contro i culti ammessi nello Stato	118

Capo II. - Delitti contro la pietà dei defunti

316. Violazione o vilipendio di tomba. - Turbamento di fune- rale o servizio funebre	118
317. Vilipendio di cadavere	119
318. Distruzione, soppressione, sottrazione od occultamento di ca- davere	119
319. Uso illegittimo di cadavere	119

Tit. V. - Delitti contro l'ordine pubblico

320. Istigazione a delinquere	119
321. Istigazione a disobbedire alle leggi	119
322. Associazione per delinquere	120
323. Misure di sicurezza	120
324. Devastazione e saccheggio	120
325. Pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti . .	120
326. Pubblica intimidazione	120
327. Procurato allarme presso l'Autorità	121
328. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o ten- denziose, atte a turbare l'ordine pubblico	121

Tit. VI. - Delitti contro l'incolumità pubblica

Capo I. - *Delitti di comune pericolo mediante violenza*

	<i>Pag.</i>
329. Strage	121
330. Disastro	122
331. Omissione o rimozione dolosa di cautele contro disastri o infortuni	122
332. Attentato alla pubblica incolumità	122
333. Impedimento alla difesa della pubblica incolumità	123

Capo II. - *Delitti di comune pericolo mediante frode*

334. Epidemia	123
335. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari	123
336. Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari	123
337. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute	123
338. Commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte	124
339. Commercio di sostanze alimentari nocive	124
340. Commercio o somministrazione di medicinali guasti	124
341. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica	124
342. Fabbricazione e commercio di sostanze stupefacenti	125
343. Agevolazione dolosa nell'uso di sostanze stupefacenti	125

Capo III. - *Delitti colposi di comune pericolo*

344. Delitti colposi di danno	125
345. Delitti colposi di pericolo	126
346. Omissione o rimozione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni	126
347. Delitti colposi contro la salute pubblica	126

Tit. VII. - Delitti contro la fede pubblica

Capo I. - *Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*

348. Falsificazione di monete: spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	127
349. Introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	127
350. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	128
351. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete	128
352. Falsificazione di valori di bollo; introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	128

	<i>Pag.</i>
353. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	128
354. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	129
355. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto	129
356. Casi di non punibilità	129
357. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	129
358. Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto	130
359. Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati; uso degli oggetti così alterati	130
 Capo II. - Falsità in sigilli o in strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento	
360. Contraffazione del sigillo dello Stato; uso del sigillo contraffatto	130
361. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione; uso di tali sigilli e strumenti contraffatti	130
362. Contraffazione delle impronte di pubblica autenticazione o certificazione	131
363. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri	131
364. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta	131
365. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	132
 Capo III. - Falsità in atti	
366. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	132
367. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative	132
368. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti	133
369. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	133
370. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative	133
371. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità	133
372. Falsità materiale commessa dal privato	134
373. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico	134
374. Falsità in registri e notificazioni	134
375. Falsità in scrittura privata	134
376. Falsità in foglio firmato in bianco: atto privato	135
377. Falsità in foglio firmato in bianco: atto pubblico	135
378. Uso di atto falso	135

	<i>Pag.</i>
379. Soppressione, distruzione od occultamento di atti veri . . .	136
380. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena	136
381. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti	136
382. Falsità commesse da incaricati di pubblico servizio . . .	136

Capo IV. - *Falsità personale*

383. Sostituzione di persona	137
384. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri	137
385. False dichiarazioni sull'identità o su qualità proprie o di altrui	138
386. Usurpazione di titoli o di onori	138

Tit. VIII. - **Delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio**

Capo I. - *Delitti contro l'economia pubblica*

387. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o indu- striali, ovvero di mezzi di produzione	138
388. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali . . .	139
389. Rialzo o ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato	139
390. Serrata e sciopero	140
391. Arbitraria invasione od occupazione di aziende agricole o in- dustriali. Sabotaggio	140
392. Pena accessoria	141

Capo II. - *Delitti contro l'industria e il commercio*

393. Turbata libertà dell'industria o del commercio	141
394. Frode contro le industrie nazionali	141
395. Frode nell'esercizio del commercio	141
396. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine . .	142
397. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	142

Tit. IX. - **Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume**

Capo I. - *Delitti di violenza sessuale*

398. Violenza carnale	142
399. Atti di libidine violenti	143
400. Violenza contro natura	143
401. Ratto a fine di libidine o di matrimonio	143

Capo II. - *Delitti contro lo stato di famiglia*

	<i>Pag.</i>
428. Supposizione o soppressione di stato	150
429. Alterazione di stato	150

Capo III. - *Delitti contro l'assistenza familiare*

430. Violazione degli obblighi di assistenza familiare	151
431. Abuso di mezzi di correzione o di disciplina	151
432. Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	151
433. sottrazione di persone minori o incapaci	152

Tit. XII. - *Delitti contro la persona*Capo I. - *Delitti contro la vita o l'incolumità individuale*

434. Omicidio	152
435. Infanticidio per causa d'onore	153
436. Omicidio del consenziente	153
437. Tentato suicidio	154
438. Istigazione o aiuto al suicidio	154
439. Percosse	154
440. Lesione personale	155
441. Omicidio preterintenzionale	155
442. Omicidio o lesione da parte del genitore	155
443. Omicidio o lesione per causa d'onore	156
444. Rissa	157
445. Omicidio colposo	156
446. Lesione personale colposa	157
447. Morte o lesione come conseguenza di altro delitto	157
448. Abbandono di persona minore o incapace	158
449. Abbandono di neonato per causa d'onore	158
450. Omissione di soccorso	158

Capo II. - *Delitti contro l'onore*

451. Ingiuria	159
452. Diffamazione	160
453. Prova liberatoria	160
454. Provocazione	161

Capo III. - *Delitti contro la libertà individuale*

Pag.

Sezione I. - *Delitti contro la personalità umana*

455. Riduzione in schiavitù	161
456. Tratta e commercio di schiavi	161
457. Alienazione e acquisto di schiavi	161
458. Plagio	161
459. Delitti commessi all'estero	162

Sezione II. - *Delitti contro la libertà personale*

460. Sequestro di persona	162
461. Arresto illegale	162
462. Abuso d'autorità contro arrestati o detenuti	162
463. Perquisizione o ispezione personale arbitraria	162

Sezione III. - *Delitti contro la libertà del lavoro*

464. Lavoro forzato	163
465. Violazione della libertà contrattuale o sindacale	163

Sezione IV. - *Delitti contro la libertà morale*

466. Violenza privata	163
467. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato	163
468. Minaccia	164
469. Stato d'incapacità procurato mediante violenza	164

Sezione V. - *Delitti contro l'inviolabilità del domicilio*

470. Violazione di domicilio	164
471. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale	165

Sezione VI - *Delitti contro l'inviolabilità dei segreti*

472. Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza	165
473. Cognizione, interruzione o impedimento fraudolenti di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche	166
474. Rivelazione del contenuto di corrispondenza	166
475. Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni	166

	<i>Pag.</i>
476. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni	167
477. Rivelazione del contenuto di documenti segreti	167
478. Rivelazione di segreto professionale	167
479. Rivelazione di segreti scientifici o industriali	168

Tit. XII. - Delitti contro il patrimonio

Capo I. - *Delitti contro il patrimonio mediante violenza*

480. Furto	168
481. Circostanze aggravanti	168
482. Furti punibili a richiesta dell'offeso	169
483. Sottrazione di cose comuni	170
484. Rapina	170
485. Estorsione	171
486. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione . .	171
487. Usurpazione	172
488. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi .	172
489. Invasione di terreni o edifici	172
490. Turbativa violenta del possesso di cose immobili	172
491. Danneggiamento	172
492. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo	173
493. Ingresso o danneggiamento di animali altrui	173
494. Uccisione o danneggiamento di animali altrui	174
495. Deturpamento o imbrattamento di cose altrui	174

Capo II. - *Delitti contro il patrimonio mediante frode*

496. Truffa	174
497. Insolvenza fraudolenta	175
498. Assegno a vuoto	175
499. Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona	175
500. Circonvenzione di persone incapaci	176
501. Usura	176
502. Appropriazione indebita	176
503. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro, o di cose avute per errore o caso fortuito	177
504. Ricettazione	177

LIBRO TERZO

LE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

Tit. I. - Contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

	<i>Pag.</i>
505. Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità	179
506. Rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale	179
507. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto	179
508. Formazione di Corpi armati non diretti a commettere reati	180
509. Grida o manifestazione sediziose	180
510. Radunata sediziosa	180
511. Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata	180
512. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone	181
513. Molestia o disturbo alle persone	181
514. Abuso della credulità popolare	181
515. Esercizio abusivo dell'arte tipografica	181
516. Vendita, distribuzione od affissione abusiva di scritti o disegni	181
517. Distribuzione o deterioramento di affissioni	182
518. Agenzie d'affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati	182
519. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza	182
520. Esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo	183
521. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive	183
522. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi	184
523. Mendicizia	184

Tit. II. - Contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica

524. Omessa custodia o malgoverno di animali	184
525. Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari	185
526. Getto pericoloso di cose	185
527. Collocamento pericoloso di cose	185
528. Rovina di edifici o di altre costruzioni	186
529. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minaccino rovina	186
530. Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplosive	186
531. Omessa denuncia di materie esplosive	186
532. Circostanze aggravanti	187

Pag.

533. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattamento	187
--	-----

Tit. III. - Contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

534. Ingresso arbitrario in luoghi in cui l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato	187
535. Detenzione di pesi o misure illegali	188
536. Rifiuto di monete aventi corso legale	188
537. Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte	188
538. Pubblicazione arbitraria di atti o notizie relative a procedimenti penali	188
539. Omessa custodia di armi	189
540. Accensioni ed esplosioni pericolose	189
541. Armi	189
542. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli	189
543. Possesso ingiustificato di valori	190
544. Possesso ingiustificato di animali	190
545. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto	190
546. Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta	190
547. Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti	191
548. Acquisto di cose di sospetta provenienza	191
549. Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori di alienati mentali o di minori	191
550. Non autorizzata custodia privata di alienati mentali	191
551. Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori	192
552. Omessa denuncia di gravi infermità psichiche pericolose	192

Tit. IV. - Contravvenzioni concernenti la moralità pubblica

553. Esercizio di giochi d'azzardo	192
554. Circostanze aggravanti	193
555. Partecipazione a giuochi d'azzardo	193
556. Elementi essenziali del giuoco d'azzardo; casa da giuoco	193
557. Misura di sicurezza patrimoniale	194
558. Esercizio abusivo di giochi non d'azzardo	194
559. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti	194
560. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza	194

	<i>Pag.</i>
561. Atti contrari alla pubblica decenza; turpiloquio	195
562. Maltrattamento di animali	195

Tit. V. - Contravvenzioni concernenti la sanità pubblica

563. Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui	195
564. Abuso di sostanze stupefacenti	196
565. Consegna a minori di sostanze velenose o nocive	196